


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7.10.2003 N. 37

Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB.

pag. 3242

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.10.2003 N. 1195

Approvazione degli indirizzi sui requisiti strutturali, funzionali e di personale per l'autorizzazione al funzionamento dei Centri Diurni per Anziani. pag. 3275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.10.2003 N. 1200

Procedura VIA regionale per la variante al programma di coltivazione della cava Montecarlo a Campomorone (GE). Proponente Grandi Calcestruzzi S.a.s.. Parere positivo con prescrizioni. pag. 3282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.10.2003 N. 1201

Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Realizzazione di un impianto a biomasse per la produzione di energia termica ed elettrica nel comune di Mallare (SV). Proponente Val Bormida Energia r.l.. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni. pag. 3283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.10.2003 N. 1204

Modifica della DGR n. 1157 del 23.9.2003 recante Legge 19.12.1992, n. 488. Proposta per formazione graduatoria speciale. pag. 3284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.10.2003 N. 185

Alluvione 2002. Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati al rientro nelle proprie abitazioni dei soggetti privati evacuati a seguito di ordinanza sindacale. pag. 3284

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE MARINO E COSTIERO 06.10.2003 N. 2012

Approvazione Piano della Caratterizzazione del relitto principale della VLCC HAVEN. pag. 3287

REGIONE LIGURIA**DIPARTIMENTO SANITÀ****SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI ASSISTENZA**

Elenco zone carenti di assistenza primaria ed assistenza pediatrica e incarichi vacanti di continuità assistenziale e di emergenza territoriale (1.3.2003 - 31.8.2003). pag. 3288

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI IMPERIA 30.09.2003 N. 72

L.R. n. 18/99, art. 97 - Approvazione del piano di bacino stralcio

per la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n. 5 Prino - porzione relativa ai torrenti Prino e Caramagna e rii minori compresi tra il torrente S. Lorenzo e l'Ambito n. 6 Impero - per il territorio ricadente nel Comune di S. Lorenzo al mare - ai sensi del D.L. n. 180/98 convertito con modificazioni della Legge n. 267/98.

pag. 3306

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 9.7.2003 N. 4156/71582

GE/82. Auto annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1524/1996 di espropriazione a favore del Comune di Genova degli immobili interessati dal Piano di recupero del complesso Chiesa e Commenda di Prè.

pag. 3306

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 25.9.2003 N. 5556/95667

AP/168. SP. n. 3 di Crocetta d'Orero. Lavori di ammodernamento e sistemazione della sede viabile, a tratti saltuari, in Comune di Serra Riccò. Espropriazione, a favore della Provincia di Genova, dell'immobile necessario.

pag. 3307

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Consorzio Irriguo Acquedotto Cenesi. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 3307

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ - SERVIZIO PROGETTAZIONI E GRANDI INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 27.08.2003 N. 6733

Realizzazione di una linea di trasporto pubblico elettricata in sede propria Albisola Sup.re / Albissola Marina / Savona / Vado Ligure - 2° lotto funzionale Savona / Vado Ligure - Approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

pag. 3308

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Soc. Stalt S.p.A. ora Stalt Bitumi S.r.l. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 3309

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.09.2002 N. 465.

Pratica n. 4708. Autorizzazione ai fini idraulici della concessione

di un ponte sul torrente Scannabecco lungo la viabilità comunale a servizio della frazione di Sasseta. Ditta: Comune di Zignago. pag. 3309

AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL POLCEVERA 25.09.2003 N. 3711

Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.06.1931 n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Servetto Giovanni Via Gainotti 7 - Genova. pag. 3309

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

7.10.2003

N. 37

Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 (smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili PCB/PCT) ed in particolare:

- l'articolo 4, che prevede la preparazione, da parte degli Stati membri, di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³;
- l'articolo 11, che prevede la predisposizione, da parte degli Stati membri, di un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, nonché di una bozza di piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario;

Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999 n. 209 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) ed in particolare:

- l'articolo 3, che prevede la creazione, a cura delle sezioni regionali del catasto dei rifiuti, di un inventario degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³;
- l'articolo 4, comma 1, che prevede l'adozione, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, da parte delle Regioni, di un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³;
- l'articolo 4, comma 2, che dispone che i programmi citati costituiscono parte integrante dei Piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

Vista altresì la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 29, che detta disposizioni di dettaglio riguardo ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 30, comma 3, che disciplina le procedure per l'approvazione degli stralci funzionali e tematici e delle modifiche ed aggiornamenti al Piano;

Richiamata la propria deliberazione 29 febbraio 2000 n. 17, di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi degli articoli 29 e 30 della l. r. 18/1999, che contiene al punto 3.6.4 sub voce "categoria D" alcune linee di indirizzo in merito alla gestione dei rifiuti contenenti PCB/PCT funzionali alla predisposizione degli specifici programmi di smaltimento previsti dalla normativa di settore che dovranno costituire parte integrante del Piano stesso;

Atteso che con deliberazione n. 1111 del 4 ottobre 2002 la Giunta regionale ha assegnato alla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure A.R.P.A.L. uno specifico incarico finalizzato alla predisposizione di una proposta per un "Programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti in attuazione del d.lgs. 209/1999 e della direttiva 96/59/CE", da redigersi sulla base delle risultanze dell'inventario di cui all'articolo 3 del d.lgs. 209/1999;

Atteso inoltre che con il decreto dirigenziale n. 605 del 2 aprile 2003 sono state specificate le modalità attuative da seguire da parte di ARPAL nella esecuzione dell'incarico;

Considerato che:

- in merito agli obblighi derivanti dagli articoli 4 (inventario degli apparecchi contenenti PCB) e 11 (approvazione programmi per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti) della direttiva 96/59/CE del 16 set-

tembre 1996 è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano, che ha avuto come esito la sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 27 febbraio 2002;

- in sede di valutazione delle azioni avviate dallo Stato italiano in esecuzione della citata sentenza, la Commissione Europea ha ritenuto che lo Stato italiano abbia adempiuto agli obblighi di predisposizione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, ma che resti inadempiente per quanto riguarda gli obblighi relativi alla approvazione dei programmi di decontaminazione e smaltimento;
- con parere motivato emesso dalla Commissione Europea il 9 luglio 2003, è stato quindi definito un termine di due mesi dal ricevimento dello stesso perché lo Stato italiano adotti i provvedimenti necessari in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 11 della direttiva 96/59/CE;
- a seguito del parere motivato della Commissione Europea, il Ministero dell'Ambiente ha convocato le Regioni il 30 luglio 2003 per definire lo stato della pianificazione regionale in materia e individuare i contenuti della stessa, in linea con le disposizioni previste dalla direttiva e dal relativo decreto di attuazione;
- tutte le Regioni italiane sono pertanto tenute ad ottemperare agli obblighi comunitari approvando specifici programmi per lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotri-fenili o integrando i programmi già approvati, ma giudicati dalla Commissione non esaustivi;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, approvare in tempi rapidi il documento programmatico per la Regione, che consenta l'attivazione di misure operative funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Visto l'elaborato dal titolo "Proposta di un Programma per la decontaminazione e lo smaltimento di apparecchiature contenenti PCB" trasmesso, in esecuzione dell'incarico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 4 ottobre 2003 e al decreto dirigenziale n. 605 del

2 aprile 2003, dalla Direzione scientifica ARPAL alla Regione Liguria;

Considerato che l'elaborato è stato utilizzato per la stesura, da parte degli uffici regionali, del documento "Programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB inventariate e bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario in attuazione del d. lgs. 209/1999 e della direttiva 96/59/CE", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Programma allegato alla presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 209/1999, integrazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione consiliare n. 17/2000, per quanto attiene alle modalità gestionali degli apparecchi contenenti PCB/PCT;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 19 settembre 2003 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 1° ottobre 2003;

Ritenuto di accogliere l'emendamento proposto dalla suddetta Commissione e quello presentato in sede di discussione in aula;

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della l.r. 18/1999 il "Programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB inventariati e della bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario in attuazione del d. lgs. 209/1999 e della direttiva 96/59/CE" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituente integrazione del "Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare 29 febbraio 2000 n. 17.

IL PRESIDENTE

Francesco Bruzzone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Massimiliano Iacobucci

Vincezo Nesci

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia

Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB inventariate e bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario. (art.4 c.1 D.lgs.209/1999)

INDICE

- 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**
- 2. LA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI**
- 3. VALUTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB E FLUIDI CONTAMINATI DA PCB PRESENTI IN REGIONE LIGURIA**
 - 3.1. DATI ESTRATTI DALLA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI AL 1.8.2003
 - 3.2. ANALISI DI DETTAGLIO DELLA SITUAZIONE E NEL
 - 3.3. DATI ESTRATTI DALLA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI AL 31.12.2000
- 4. LO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB**
 - 4.1. GLI APPARECCHI SMALTITI NEL CORSO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002
 - 4.2. RIFIUTI CONTENENTI PCB
 - 4.3. FLUSSI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI
- 5. GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI IN LIGURIA**
- 6. DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO**
- 7. DATI NON INVENTARIATI**
- 8. AZIONI ATTUATIVE DEL PIANO**

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

A partire dagli anni '30 i policlorobifenili (PCB) ebbero un enorme diffusione nell'industria elettrotecnica grazie alle loro proprietà dielettriche e alla loro elevata stabilità chimica e termica. La problematica relativa ai PCB emerse in seguito a gravi incidenti derivanti da perdite di tale sostanza verificatesi nel 1968 in Giappone.

A seguito degli episodi di cui sopra si ravvisò la necessità di una specifica regolamentazione normativa in materia, mirante al controllo della produzione, dell'utilizzo e dello smaltimento dei PCB.

A livello europeo tale processo di regolamentazione fu avviato a partire dagli anni '70 con la direttiva 76/403/CEE del 6 aprile 1976 che mise in evidenza, per la prima volta i rischi per la salute e per l'ambiente dovuti all'abbandono e al deposito incontrollato di PCB.

Qualche mese più tardi, il 27 luglio 1976 venne emanata un'ulteriore direttiva (dir. 76/769/CEE) che pose restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze e preparati pericolosi tra cui i PCB a cui seguirono una serie di modifiche tra cui la dir. 85/467/CEE.

Questa comportò a livello nazionale l'emanazione del dPR n. 216 del 24 maggio 1988 "Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183" che rappresentò la prima norma italiana in materia. Tale normativa prevede il divieto d'immissione sul mercato e il divieto d'uso dei PCB (ad eccezione dei difenili mono e diclorurati), dei PCT e dei preparati la cui percentuale era, nel 1988, superiore o pari a 0.001% (successivamente ridotta dal dM 29 luglio 1994 a 0.005%).

Inoltre il dPR 216/88 prevedeva che i detentori degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi contenenti le sostanze in questione dovessero presentare entro il 31 maggio 1989 apposita denuncia di detenzione di tali apparecchi alla Regione territorialmente competente al fine dell'inserimento in apposito registro.

I soggetti di cui sopra dovevano anche effettuare apposita denuncia entro 30 giorni dalla cessazione in uso di tutti gli impianti, macchinari o fluidi contenenti PCB/PCT con la previsione di una sanzione in caso di inosservanza di detto obbligo.

Il dPR 216/88, anticipando quanto previsto nella direttiva 96/59/CE, introduceva, inoltre, l'obbligo di munire gli apparecchi e gli impianti che contengono PCB di apposita etichetta, indicante, oltre alla sostanza pericolosa contenuta, anche le misure da adottare in caso di perdite accidentali o di incendio.

Le basi per una regolamentazione più organica dell'intera problematica PCB furono poste dalla sopra citata direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996. Tale normativa ha portato ad un totale riesame dell'intera materia. Si prese atto che lo smaltimento dei PCB costituiva un problema per quegli Stati Membri che non avevano autonoma capacità di smaltimento. Conseguentemente venne delineato un meccanismo valutativo che consentisse la predisposizione per ogni Stato membro di un inventario degli apparecchi presenti sul proprio territorio con l'indicazione dei quantitativi da gestire.

La direttiva venne recepita a livello nazionale dal d. lgs. 209/ 99 che regola lo smaltimento dei PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB ai fini di una loro completa eliminazione.

Tale decreto riporta all'art. 2 la terminologia di riferimento.

In particolare per PCB si intende:

1. i policlorodifenili;
2. i policlorotrifenili;
3. il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorofenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso.

Sempre lo stesso articolo riporta anche le definizioni di decontaminazione e smaltimento.

Per decontaminazione si intende l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB.

Per smaltimento si intendono le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del D. lgs. 22/97 e s.m.i.(1)

Ciò non di meno, trattandosi di operazioni effettuate su sostanze di cui il soggetto è obbligato a disfarsi, esse ricadono tutte nella disciplina del decreto Ronchi.

Elementi fondamentali e rilevanti di tale decreto risultano:

¹ D8 – trattamento biologico non specificato altrove....

D9 - trattamento chimico-fisico non specificato altrove...

D10 - incenerimento a terra

D12 - deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.)

D15 - deposito preliminare....

- la costituzione di un inventario regionale degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ presso le Sezioni regionali del Catasto rifiuti e di un inventario nazionale presso APAT (art. 3)
- la predisposizione da parte delle Regioni e delle Province autonome di un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³ da inviare al Ministero dell'Ambiente (art. 4)
- la definizione di una tempistica per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati (art. 5)
- l'introduzione di un preciso sistema di etichettatura degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore ai 5 dm³ e dei locali in cui si trovano tali apparecchi.

Il decreto introduce, inoltre, un preciso meccanismo sanzionatorio prevedendo, in caso di mancata o incompleta comunicazione, una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Solo, a distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 209/99, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio emana il decreto 11 ottobre 2001, "Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento" che disciplina il mantenimento in uso degli apparecchi contenenti PCB fino alla loro decontaminazione o smaltimento.

2. LA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI

L'attuale configurazione del Catasto Rifiuti è stata definita dal dM 372/98 "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti", attuativo del d. lgs. 22/97.

In particolare l'art. 1 precisa che "Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente."

L'art. 2, invece, riporta la tipologia delle informazioni che devono costituire la base informativa del catasto dei rifiuti precisando che tali dati devono essere aggiornati con una "periodicità tipicamente pari all'annualità".

Sinteticamente i dati che devono costituire la base informativa del Catasto dei rifiuti sono:

- dati ricavabili dalle dichiarazioni MUD;
- dati relativi alle autorizzazioni e iscrizioni di cui agli artt. 27, 28, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97;
- ulteriori dati di cui l'ANPA disporrà attraverso la propria attività.

Oltre ai dati previsti dal DM 372/98, devono confluire alle sezioni regionali del Catasto anche quelli derivanti dalle dichiarazioni PCB di cui al D. Lgs. 209/99, che riporta all'art. 3 "i detentori di apparecchi contenenti PCB sono tenuti a

comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni.....”

Ai fini della predisposizione della valutazione delle apparecchiature contenenti PCB presenti nella regione Liguria si sono prese in considerazione le informazioni detenute dalla Sezione ligure del Catasto Rifiuti, con sede presso ARPA Liguria, derivanti dalle comunicazioni PCB di cui all'art. 3 del d. lgs. 209/99 e dalle dichiarazioni MUD di cui al d. lgs. 22/97.

La fonte informativa prioritaria relativa al numero di apparecchi contenenti PCB e ai PCB in uso o in detenzione è costituita dall'inventario di cui sopra nell'ambito del quale sono contenute le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo;
- b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
- c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
- d) date e tipi di trattamento o sostituzioni effettuati o previsti;
- e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
- f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 216/88.

Per gli apparecchi, che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0.05% (500 ppm) e lo 0.005% (50 ppm) in peso, nell'inventario sono disponibili esclusivamente il nome, l'indirizzo, la collocazione e la descrizione degli apparecchi.

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni MUD l'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 22/97 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g), comunichino annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

3. VALUTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB E FLUIDI CONTAMINATI DA PCB PRESENTI IN REGIONE LIGURIA

La base conoscitiva fondamentale per poter predisporre i programmi di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi, dei PCB in essi contenuti e dei PCB usati è costituita dai dati relativi a:

- numero di apparecchiature in uso o in detenzione e relativi quantitativi di PCB e PCT;
- numero di apparecchiature e quantitativi di PCB e PCT avviati a decontaminazione o smaltimento ("domanda");

- impianti che attuano le operazioni di smaltimento di cui ai punti D8, D9, D10, D12 e D15 autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 22/97 ("offerta").

Per ragioni di semplicità, ai fini del presente documento ogni riferimento ai PCB è da intendersi esteso anche ai PCT.

3.1 Dati estratti dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti al 1.8.2003

I dati disponibili per la predisposizione di tale documento sono quelli relativi alle comunicazioni PCB pervenute entro il 1 agosto 2003 alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.

Occorre precisare che le comunicazioni effettuate fino al 11 ottobre 2001, data di emanazione del dM, sono state effettuate in carenza di modulistica e di indicazioni precise. Conseguentemente le dichiarazioni contengono imprecisioni, e non risultano fra loro omogenee.

Non sono inventariate le dichiarazioni delle Ferrovie relative alle apparecchiature utilizzate sul materiale viaggiante, in quanto le comunicazioni relative sono state inviate alla Sezione Nazionale del Catasto, avente sede presso APAT.

La base conoscitiva risulta tra l'altro carente, in particolare per gli apparecchi contenenti PCB in quantità compresa fra 50 e 500 ppm, in quanto - come precedentemente esposto - la norma statale non prevede che i detentori di tali apparecchi trasmettano informazioni alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti, relativamente a quantitativi e concentrazioni di PCB contenuti negli apparecchi e/o detenuti in azienda.

Nelle successive tabelle si riportano i dati riepilogativi su base regionale e provinciale degli apparecchi contenenti PCB.

Tali dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute al 1 agosto 2003. Si sottolinea come detti dati costituiscono il presupposto per una corretta pianificazione in materia.

Dati riepilogativi sulle comunicazioni relative agli apparecchi contenenti PCB in concentrazione compresa tra tra 50 e 500 ppm e >500 ppm pervenute al 1.8.2003.

N. dichiaranti che detengono almeno un apparecchio (sedi legali)	135
N. unità locali	139
N. apparecchi con PCB in concentrazione tra 50 e 500 ppm	2707
N. apparecchi con PCB in concentrazione >500 ppm	1185
Totale apparecchi	3892

Tabella 1

**Dati provinciali sulle comunicazioni relative agli apparecchi contenenti
PCB in concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm e >500 ppm
pervenute al 1.8.2003**

Provincia	N. dichiaranti (sedi legali)	N. unità locali	N. apparecchi		
			Tra 50 e 500 ppm	>500 ppm	Totale
Genova	50	65	1269	761	2030
Imperia	9	9	378	63	441
La Spezia	18	21	257	93	350
Savona	19	25	791	231	1022
Non classificati	39	19	12	37	49
Totale	135	139	2707	1185	3892

Tabella 2

Dettaglio degli apparecchi inventariati al 1.8.2003 suddivisi per tipologia

Provincia	Batterie di rifasamento	Circuiti diatermici	Condensatori	Fusti	Interruttori	Raddrizzatori	Reattanze	Reostati	Trasformatori	Altro	Totale
Genova			585		4	5			1435	4	2030
Imperia			54		1				386		441
La Spezia			74					1	270	5	350
Savona			156		1				847	18	1022
Non classificati			38						9	2	49
TOTALE			907		6	5		1	2944	29	3892

Tabella 3

Riepilogo dati sugli apparecchi inventariati al 1.8.2003

Tipologia apparecchio	Numero	%
Batterie di rifasamento	-	
Circuiti diatermici	-	
Condensatori	907	23.30
Fusti		
Interruttori	6	0.15
Raddrizzatori	5	0.13
Reattanze	-	
Reostati	1	0.03
Trasformatori	2944	75.64
Altro	29	0.75
Totale	3892	100

Tabella 4

Dall'esame della tabella 4 si può osservare che la maggior parte delle apparecchiature dichiarate sono costituite da condensatori e trasformatori e più precisamente che i trasformatori rappresentano il 75.64%; i condensatori costituiscono il 23.30% mentre le altre apparecchiature corrispondono complessivamente al 1.06% del totale degli apparecchi.

costituiscono il 23.30% mentre le altre apparecchiature corrispondono complessivamente al 1.06% del totale degli apparecchi.

E' importante precisare che un così elevato numero di condensatori è da attribuire principalmente al fatto che ENEL (Direzione Liguria) ha conteggiato singolarmente i vari condensatori, anche se inseriti all'interno di una batteria di condensatori, a differenza di ciò che è stato effettuato da Direzioni ENEL di altre Regioni, che li hanno considerati globalmente.

Per quanto riguarda i quantitativi di PCB, è necessario precisare che è possibile disporre di tale informazione solo per le apparecchiature con concentrazione di PCB maggiore di 0.05%, così come previsto dagli obblighi di inventario di cui all'art. 3 del d. lgs.209/99.

La tabella sottostante riporta la quantità di fluido contaminato da PCB contenuto negli apparecchi soggetti ad inventario presenti nelle province.

Quantità di fluido contenente PCB nelle diverse Province (al 1.8.2003) - apparecchiature con concentrazione di PCB > 500 ppm

PROVINCIA	Q di fluido (Kg)
Genova	254.646,85
Imperia	5.544
La Spezia	23.767
Savona	56.066
Non classificati	1.100
TOTALE	352.872,85

Tabella 5

Dalle comunicazioni presenti nell'inventario (alla data del 1 agosto 2003) si sono, inoltre, estratti i soggetti che dispongono di un numero di apparecchiature maggiore di 15.

Tale estrazione è riportata nella tabella seguente.

Elenco soggetti con numero di apparecchi superiore a 15 (pari al 88.56% del numero totale di apparecchi)

Codice Fiscale	Numero apparecchi	%
05779711000	3265	83.89
11435690158	136	3.49
05848381009	35	0.90
FR5000055805	31	0.80
05779661007	23	0.59
03086810102	20	0.52
01045640990	16	0.41

Tabella 6

L'esame della tabella 6 mette in evidenza che il 83.89% del totale degli apparecchi è detenuto da ENEL – Codice Fiscale 05779711000 (il dato è complessivo per tutte le società del gruppo).

La percentuale è stata calcolata sul totale di apparecchi presenti in Liguria al 1 agosto 2003, pari a 3892.

Il numero totale di apparecchiature presenti sul territorio ligure, esclusa ENEL è di 627.

3.2 Analisi di dettaglio della situazione ENEL

Avuto riguardo che, come espresso nella tabella 6, il soggetto ENEL risulta prioritario, si è dato corso alla valutazione della distribuzione sul territorio degli apparecchi in capo ad ENEL stessa.

Detta elaborazione è riportata nella tabella 7 e nella figura 1.

Dati relativi alle apparecchiature ENEL

Provincia	N. Totale apparecchi presenti	Apparecchi ENEL			
		Conc. PCB tra 0.005% e 0.05%	Conc. PCB > di 0.05%	N. Totale apparecchi ENEL	% su tot. apparecchi
Genova	2030	1102	550	1652	77.08
Imperia	441	363	55	418	94.78
La Spezia	350	215	61	276	78.86
Savona	1022	734	185	919	89.83
Non classificati	49				0
TOTALE	3892	2414	851	3265	79.09

Tabella 7

Incidenza numero apparecchiature ENEL in Liguria




Figura 1

Per meglio valutare la situazione, nelle tabelle sottostanti viene riportato il dettaglio delle apparecchiature ENEL.

Apparecchiature ENEL con concentrazione di PCB maggiore di 500 ppm

Provincia	Totale	condensatore	trasformatore
GENOVA	550	521	29
IMPERIA	55	54	1
LA SPEZIA	61	60	1
SAVONA	185	156	29
Tot	851	791	60

Tabella 8**Apparecchiature ENEL con concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 ppm**

Provincia	Totale	condensatore	trasformatore
GENOVA	1102	0	1102
IMPERIA	363	0	363
LA SPEZIA	215	0	215
SAVONA	734	0	734
Tot	2414	0	2414

Tabella 9

Da tali tabelle è possibile evidenziare che, per quanto riguarda ENEL, le apparecchiature tra 50 e 500 ppm sono costituite totalmente da trasformatori (alcuni di tali apparecchi essendo sigillati sono stati dichiarati da ENEL in via cautelativa. In realtà la concentrazione è risultata nel caso di apparecchi già dissigillati e controllati inferiore ai 50 ppm), mentre gli apparecchi con concentrazione superiore ai 500 ppm sono rappresentati principalmente da condensatori.

3.3 Dati estratti dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti al 31.12.2000

Le valutazioni relative al 2003 sono state ripetute utilizzando i dati aggiornati al 31.12.2000.

Tali dati non risultano esaustivi in quanto solo a seguito dell'emanazione del dM 11/10/2001 i detentori di apparecchiature contenenti PCB hanno fornito l'elenco completo dei propri apparecchi, dei quantitativi e delle concentrazioni di PCB detenuti.

I dati elaborati nell'ambito del presente documento si discostano da quelli trasmessi dal Ministero dell'Ambiente alla UE su elaborazione effettuata da APAT.

Si riportano, nel seguito, i dati riepilogativi su base regionale e provinciale, il dettaglio delle apparecchiature inventariate al 31.12.2000 nonché i quantitativi di fluido dichiarati.

Dati riepilogativi sulle comunicazioni relative agli apparecchi contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm e >500 ppm pervenute al 31.12.2000.

N. dichiaranti (sedi legali)	169
N. unità locali	140
N. apparecchi con PCB in concentrazione tra 50 e 500 ppm	784
N. apparecchi con PCB in concentrazione >500 ppm	120
Totale apparecchi	904

Tabella 10

Dati provinciali sulle comunicazioni relative agli apparecchi contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm e >500 ppm pervenute al 31.12.2000

Provincia	N. dichiaranti (sedi legali)	N. unità locali	N. apparecchi		
			Tra 50 e 500 ppm	>500 ppm	Totale
Genova	56	49	584	72	656
Imperia	9	8	13	6	19
La Spezia	33	29	32	18	50
Savona	21	22	29	9	38
Non classificati	50	32	126	15	141
Totale	169	140	784	120	904

Tabella 11

Dettaglio degli apparecchi inventariati al 31.12.2000 suddivisi per tipologia

Provincia	Batterie di rifasamento	Circuiti diatermici	Condensatori	Fusti	Interruttori	Raddrizzatori	Reattanze	Reostati	Trasformatori	Altro	Totale
Genova			21		2	5		1	625	2	656
Imperia					1				18		19
La Spezia			14					1	35		50
Savona					1				36	1	38
Non classificati			4						135	2	141
TOTALE			39		4	5		2	850	4	904

Tabella 12

Riepilogo dati sugli apparecchi inventariati al 31.12.2000

Tipologia apparecchio	Numero	%
Batterie di rifasamento	0	
Circuiti diatermici	0	
Condensatori	39	4.3
Fusti	0	
Interruttori	4	0.4
Raddrizzatori	5	0.6
Reattanze		
Reostati	2	0.2
Trasformatori	850	94.1
Altro	4	0.4
Totale	904	100

Tabella 13

Per quanto riguarda i quantitativi di PCB, è necessario precisare che è possibile disporre di tale informazione solo per le apparecchiature con concentrazione di PCB maggiore di 0.05%, così come previsto dagli obblighi di inventario di cui all'art. 3 del D. lgs.209/99.

Per quelle apparecchiature di cui non siano state dichiarate le quantità, le lacune sono state colmate utilizzando il criterio predisposto da APAT che forniva una valutazione quantitativa di olio presente, conoscendo marca e caratteristiche dell'apparecchio.

La tabella sottostante riporta la quantità di fluido contaminato da PCB contenuto negli apparecchi soggetti ad inventario presenti nelle province, avuto riguardo della stima sopra citata.

Quantità di fluido contenente PCB nelle diverse Province (al 31/12/2000) - apparecchiature con concentrazione di PCB > 500 ppm

PROVINCIA	Q di fluido (Kg)
Genova	34.254,85
Imperia	1.870
La Spezia	5.125
Savona	2.235
Non classificati	6.161
TOTALE	49.645,85

Tabella 14

4. LO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB

Ai fini di una valutazione dello smaltimento sono stati elaborati i dati detenuti dalla Sezione regionale del Catasto Rifiuti, con particolare riferimento alle informazioni, relative alle apparecchiature smaltite, presenti all'interno dell'inventario di cui all'art. 3, comma 3 del d. lgs. 209/99 e i dati desumibili dalle dichiarazioni MUD.

In particolare l'art. 3, comma 3 del d. lgs.209/99 prevede che la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo debba essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

Pertanto tale fonte fornisce una prima valutazione delle apparecchiature smaltite nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

Le comunicazioni MUD, d'altra parte, consentono di valutare i quantitativi e le destinazioni dei rifiuti contenenti PCB.

4.1 Gli apparecchi smaltiti nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002

La tabella sottostante evidenzia il numero di apparecchiature smaltite nelle diverse province.

Numero apparecchiature smaltite

Provincia	N. app. smaltite 2000	N. app. smaltite 2001	N. app. smaltite 2002	N. app. smaltite 2003
Genova	9	187	78	46
Imperia	/	188	/	11
La Spezia	/	88	3	/
Savona	4	309	4	15
Non classificati	3	30	4	9
TOTALE	16	802	89	81

Tabella 15

L'esame della tabella 15 mette in evidenza come nell'anno 2001 si rappresenta una quantità elevata di apparecchiature smaltite; in tal senso la valutazione di dettaglio dei dati ha posto in risalto che ENEL proprio nel 2001 ha smaltito un numero elevato di condensatori con concentrazione superiore ai 500 ppm.


Sulla base di quanto precedentemente detto si è dato corso, nella tabella e nella figura sottostanti, alla valutazione del numero di apparecchiature smaltite escludendo quelle riferite ad ENEL.

Numero apparecchiature smaltite (escluso Enel)

Provincia	N. app. smaltite 2000	N. app. smaltite 2001	N. app. smaltite 2002	N. app. smaltite 2003
Genova	9	18	67	15
Imperia	/	/	/	/
La Spezia	/	6	3	/
Savona	4	/	4	14
Non classificati	3	30	4	9
TOTALE	16	54	78	38

Tabella 16

Numero apparecchiature smaltite 2000-2002 (escluso Enel)

**Figura 2**

L'esame della figura 2 evidenzia, con l'esclusione di ENEL per le motivazioni già espresse, un trend regolare e in crescita del numero di apparecchiature smaltite.

4.2 Rifiuti contenenti PCB

L'inventario costituisce un'utile base informativa per valutare il numero e la quantità di apparecchi da smettere e i PCB usati da smaltire; esso dà un'informazione di tipo qualitativo e quantitativo sull'entità del problema ma consente di stimare solo in via approssimativa i tempi di decontaminazione e/o di dismissione e la conseguente produzione di rifiuti, che peraltro sono in parte connessi alle scelte discrezionali dei detentori stessi. Non consente, invece, di effettuare specifiche elaborazioni per apparecchiature contenenti una concentrazione di PCB inferiore ai 500 ppm.

Per poter integrare la "domanda" di decontaminazione e smaltimento da correlare alla "offerta" esistente sul territorio regionale ai fini del bilancio, ci si è avvalsi di un'altra fonte di informazione e più precisamente delle comunicazioni MUD, detenute presso la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.

Tali comunicazioni costituiscono la fonte informativa principale sui dati relativi ai rifiuti costituiti dagli apparecchi che annualmente vengono smessi e ai PCB usati; esse contengono dati quantitativi correlati al sistema di codifica dei rifiuti di cui all'allegato A del d. lgs. n. 22/97 (codice CER). A tale riguardo è opportuno considerare che fino al 31.12.2001 i rifiuti contenenti PCB venivano classificati utilizzando i seguenti tre codici CER:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT"
- 130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT"
- 160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT".

Tali rifiuti erano classificati come rifiuti pericolosi.

Ai sensi di quanto previsto dalla decisione della Commissione UE del 16.01.2001 e successive modifiche e integrazioni che modifica l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, a partire dal 1 gennaio 2002, è stata introdotta una nuova codificazione dei rifiuti (nuovo Codice Europeo Rifiuti) ed i nuovi codici dei rifiuti contenenti PCB sono i seguenti:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB"
- 130301 "Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB"
- 160109 "Componenti contenenti PCB"
- 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB"
- 160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209"
- 170902 "Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

Tali rifiuti sono classificati come pericolosi.

Poiché nel prosieguo si utilizzeranno dati di produzione e smaltimento relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 si farà riferimento unicamente ai tre codici CER così come individuati dall'All. A del d. lgs. n. 22/97, e cioè precedentemente all'entrata in vigore del nuovo CER.

I dati di produzione relativi agli anni 1998-2001 sono riassunti nelle seguenti tabelle, relative ai tre diversi codici CER utilizzati, per identificare i rifiuti contenenti PCB in base alla normativa vigente in tali anni.

I dati sotto riportati riguardano solo la produzione dichiarata da soggetti effettivamente produttori di tali rifiuti e non da soggetti gestori che a seguito di stoccaggio, secondo i disposti del d. lgs. 22/97, si configurano ai fini della dichiarazione MUD come produttori.

Codice 13 01 01: Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (Kg/anno)

Regione Liguria	1998	1999	2000	2001
Totale	1.112	2.816	1.265	1.833

Tabella 17

Codice 13 03 01: Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (Kg/anno)

Regione Liguria	1998	1999	2000	2001
Totale	52.110	42.071	77.692	103.725

Tabella 18

Codice 16 02 01: Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT (Kg/anno)

Regione Liguria	1998	1999	2000	2001
Totale	370.756	302.144	222.798	226.060

Tabella 19

Ai fini del presente programma, è importante sottolineare che, da intervista telefonica a campione nei confronti di alcuni soggetti detentori di apparecchi contaminati da PCB, la tendenza a smaltire tali apparecchi e a ricostituire un parco condensatori e trasformatori in linea con le direttive comunitarie, in Liguria era già presente prima degli obblighi imposti dal d. lgs. 209/99 e, infatti, i dati MUD sopra riportati evidenziano un'importante dismissione di trasformatori e smaltimento di oli contaminati negli anni 1998/99 durante i quali la normativa italiana non aveva ancora imposto obblighi specifici, anche se la direttiva

europea era già stata emanata nel 1996 e il dPR 216/88 aveva previsto un primo censimento delle apparecchiature contenenti PCB.

Attualmente, quindi, in Liguria come già evidenziato nelle tabelle precedenti il numero di apparecchiature ancora da smaltire risulta abbastanza esiguo e le dismissioni effettuate nel corso del tempo fanno prevedere che l'obiettivo di dismissione totale previsto per il 2010 possa essere raggiunto.

4.3 Flussi interregionali e transfrontalieri

Oltre ai dati di produzione regionali è opportuno analizzare nel dettaglio anche i flussi interregionali e i trasporti transfrontalieri riguardanti i tre codici CER più volte citati in precedenza, poiché i rifiuti derivanti da tali attività possono incidere sul bilancio domanda/offerta di smaltimento. Anche in questo caso vengono utilizzati i dati conoscitivi relativi all'anno 2001 desunti dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (dichiarazioni MUD).

- Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (Codice CER 13.01.01)

Per l'anno 2001 non risultano né prodotti, né gestiti in Liguria tali tipologie di rifiuti.

- Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (codice CER 13.03.01)

Dall'analisi dei flussi in entrata in regione il quantitativo complessivo risulta di 4.286 Kg.

Tali rifiuti vengono indirizzati ad un gestore localizzato nel territorio regionale che effettua l'operazione di deposito preliminare (D15).

Conseguenza del fatto che la Regione Liguria non detiene impianti di smaltimento, non si riscontra provenienza dall'estero di questa tipologia di rifiuto.

Analizzando i flussi in uscita dalla regione il quantitativo complessivo risulta di 164.131 Kg.

I rifiuti risultano conferiti a gestori ubicati nelle province riportate nella tabella 20.

Province di destinazione dei rifiuti CER 13 03 01(*)

Provincia	Kg/anno
ALESSANDRIA	71.200
MODENA	1.240
NOVARA	28.550
TORINO	63.141

Tabella 20

(*) sulla base delle informazioni a nostra disposizione non è dato definire se tali rifiuti vengono inviati ad impianti di deposito preliminare o a impianti di smaltimento finale.

Non si riscontrano destinazioni verso l'estero di questa tipologia di rifiuto.

▪ Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT (CER 16 02 01)

Dall'analisi dei flussi in entrata in regione, il quantitativo complessivo risulta di 264.074 Kg.

Tali rifiuti vengono indirizzati ad un unico gestore localizzato nel territorio regionale che effettua operazione di deposito preliminare (D15).

Non si riscontra provenienza dall'estero di questa tipologia di rifiuto.

Analizzando i flussi in uscita dalla regione Liguria il quantitativo complessivo risulta di 479.759 Kg.

I rifiuti risultano conferiti a gestori ubicati nelle province riportate nella tabella 21.

Principali province di destinazione dei rifiuti CER 16 02 01

Provincia	Kg/anno
ALESSANDRIA	200
MODENA	1.920
BRESCIA	55.710
MILANO	400
NOVARA	343.029
PAVIA	5.920
PISA	7.460
TORINO	65.120

Tabella 21

Non si riscontrano destinazioni verso l'estero di questa tipologia di rifiuto.

5. GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI IN LIGURIA

Come già ricordato la problematica dello smaltimento dei PCB si riferisce ad una tipologia di rifiuti la cui produzione è essenzialmente collegata alla dismissione di apparecchi e fluidi in essi contenuti, produzione che è destinata necessariamente ad estinguersi con il tempo, in quanto l'immissione sul mercato di tali sostanze è stata vietata già con il dPR n. 216/88.

Per quanto concerne i dati relativi agli impianti di gestione di tali rifiuti presenti nella regione Liguria la fonte informativa è costituita dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province per effettuare operazioni di deposito preliminare, decontaminazione o smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del d. lgs. n. 22/97. Infatti, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d. lgs. n. 209/99, i detentori devono consegnare i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ai sensi del predetto d. lgs. n. 22/97.

I dati riassunti nella tabella 22 si riferiscono ad impianti autorizzati a gestire rifiuti costituiti da apparecchi dismessi e PCB usati con riferimento ai codici del nuovo CER.

Impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB

Provincia	Deposito preliminare	Trattamento
Genova	1	-
Imperia	-	-
La Spezia	-	-
Savona	-	-

Tabella 22

Al momento non risultano in regione Liguria autorizzati impianti di decontaminazione. Altri soggetti che compaiono nelle dichiarazioni MUD si configurano esclusivamente come trasportatori che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti contenenti PCB.

6. DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO

Il programma di cui all'art. 4 del d. lgs.209/99 deve prevedere gli aspetti relativi a:

- decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore ai 5 dm³.
- raccolta e successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³.

Le scadenze temporali per l'eliminazione dei PCB previste dal D. lgs.209/99 sono riportate nella tabella sottostante

	1.8.2003							
>500 ppm	791	158	158	158	158	158		

Per quanto riguarda, invece, gli altri soggetti detentori, analizzando l'andamento di dismissione degli anni dal 2000 al 2002, si evidenzia un continuo incremento nel corso del 2001 e 2002.

Per incrementare ulteriormente tale trend si renderanno necessarie apposite azioni di comunicazione, che i soggetti istituzionali metteranno in essere, atte a garantire un corretto smaltimento entro il 2010.

In particolare si rappresenta che con uno smaltimento omogeneamente distribuito negli anni dovrebbero essere smaltiti circa 120 apparecchi all'anno.

Tra l'altro è opportuno evidenziare che alcune apparecchiature e, cioè quelle con concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm in buono stato di funzionamento, possono essere utilizzate fino alla fine della loro vita operativa.

Attualmente i detentori di apparecchi contenenti PCB presenti sul territorio ligure, come si evince dai dati presentati, in parte utilizzano l'impianto di stoccaggio presente in provincia di Genova e, in parte, inviano direttamente a smaltimento fuori regione.

Per quanto riguarda le tecnologie attualmente esistenti per trattare tali tipologie di rifiuti è importante fare riferimento alla norma CEI 10-38 che descrive sia le tecniche di decontaminazione che quelle di smaltimento.

Le tecniche di decontaminazione previste dalla norma sono:

- processi di tipo fisico basati sulla sostituzione del liquido isolante (Refilling)
- processi di tipo chimico basati sulla dealogenazione dei PCB nel liquido isolante.

Per quanto riguarda quest'ultima tecnologia, la norma riporta al paragrafo 8.3.2.: "i processi chimici di decontaminazione di apparecchiature e liquidi isolanti contaminati da PCB hanno generalmente per obiettivo la rimozione del cloro presente nelle molecole del bifenile e la sua conversione in composti a maggiore biodegradabilità e non pericolosi, quindi, in definitiva tali da consentire la detossificazione dei PCB e il recupero del liquido isolante stesso, a fronte di processi di trattamento più complessi".

In particolare l'utilizzo di tale tecnologia di decontaminazione che consente una totale eliminazione del PCB in loco e che, quindi, permette di mantenere in

funzione il trasformatore o il condensatore senza bisogno di smaltirlo, potrebbe diminuire ulteriormente il numero di apparecchi che devono andare a smaltimento.

Tale tecnologia, essendo ancora alquanto onerosa, viene utilizzata per trattare apparecchiature di taglia grossa e, pertanto, di difficoltosa rimozione.

Tale sistema nei prossimi anni potrebbe avere forte espansione.

Per completezza, per altro, avuto riguardo che l'inventario PCB consente di disporre dei quantitativi globali di PCB usati per concentrazioni maggiori di 500 ppm, preme di seguito formulare alcune osservazioni, in considerazione anche dei flussi in entrata ed in uscita degli stessi:

- ad oggi le operazioni di "deposito preliminare" risultano soddisfare il fabbisogno richiesto;
- l'attuale gestione che prevede l'invio presso impianti siti in altre regioni italiane dovrebbe consentire un corretto espletamento del programma.

7. DATI NON INVENTARIATI

Gli aspetti relativi agli apparecchi contenenti PCB esclusi dall'inventario di cui all'art. 3 del d.lgs.209/1999 richiedono un approfondimento specifico in ordine alle modalità con le quali articolare una strategia complessiva, posto che dal dettato legislativo non è possibile desumere indicazioni puntuali sulle modalità con le quali definire un documento di pianificazione.

Peraltro la lettura incrociata delle norme comunitarie (Direttiva 96/59/CE) e della normativa nazionale di recepimento (D.lgs.209/1999) evidenzia al proposito una differenza, ove l'articolo 11 della Direttiva assegna agli Stati membri il compito di predisporre una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario, mentre il D. lgs.209/1999 all'art.4 c.1 si riferisce esplicitamente ad un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento.

La maggior cautela espressa dalla norma comunitaria appare comunque maggiormente compatibile con un aspetto della tematica generale dei Pcb che richiede, in primo luogo, la predisposizione di azioni e strumenti rivolti alla individuazione delle apparecchiature contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³.

In questa sede verranno, pertanto, fornite alcune linee di indirizzo propedeutiche alla definizione di modalità gestionali specifiche per questa tipologia di apparecchi.

Individuazione degli apparecchi

Al fine di individuare la tipologia ed il numero di apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, il primo riferimento può essere considerata la base dati Mud , contenente informazioni in merito ai rifiuti prodotti , trattati e smaltiti.

In particolare le analisi potranno essere riferite alle quantità di rifiuti contraddistinti dal codice CER 160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT " prodotti sottoposti ad attività di trattamento (punto D9 dell'Allegato B d.lgs.22/1997) o ad attività di ricondizionamento (punto D14 dell'Allegato B d.lgs.22/1997). In questo caso sarà necessario un esame incrociato con i dati dell' inventario per gli apparecchi con PCB superiore a 5 dm³, al fine di emarginare dal totale gli apparecchi già sottoposti ad obbligo di dichiarazione.

Per altro verso, si potrà prendere in esame il codice 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT" ed il codice 130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT" dal punto di vista della produzione, trattamento e ricondizionamento.

Quanto sopra assumendo come area di indagine le dichiarazioni Mud prodotte fino a tutto il 2001.

In base alla nuova codificazione dei rifiuti (nuovo Codice Europeo Rifiuti) prevista dalla Decisione della Commissione CE del 16.01.2001 a partire dal 1 gennaio 2002, i nuovi codici dei rifiuti contenenti PCB sono diventati i seguenti:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB"
- 130301 "Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB"
- 160109 "Componenti contenenti PCB"
- 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB"
- 160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209"
- 170902 "Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

Pertanto a decorre dal 2002 occorrerà tenere presenti le citate tipologie di rifiuti.

Fonti ausiliarie possono essere considerate le informazioni raccolte dai soggetti detentori di apparecchi soggetti ad inventario o derivanti da diverse basi dati relativi ad attività di recupero, trattamento o smaltimento di apparecchiature.

L'informazione che si presume di ottenere è in ogni caso di tipo mediato nel senso che dovrebbe consentire di individuare i settori (ad es. piccoli elettrodomestici) ed in alcuni casi i soggetti detentori di apparecchi. Una volta

determinata la rilevanza del settore o dei soggetti rispetto al panorama totale sarà possibile anche elaborare la più opportuna strategia per la gestione degli apparecchi.

Modalità di raccolta

Da indagini effettuate da altre Regioni presso gli impianti che effettuano il recupero di elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche risulta che la presenza di piccoli apparecchi contenenti PCB è assolutamente sporadica.

L'art. 8 del d. lgs. 209/99 stabilisce che i condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 3 e che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, siano rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento.

E' pertanto ipotizzabile una azione finalizzata a favorire la raccolta di tali apparecchi presso aree di stoccaggio a livello comunale o intercomunale, in modo da facilitare il flusso verso gli impianti di decontaminazione o smaltimento.

In tal senso può essere rilevante l'utilizzo, assistito da debite prescrizioni e adeguamenti di tipo tecnico ed autorizzativo, dei centri di conferimento dei materiali raccolti in modo differenziato ad oggi in attività.

Sono inoltre ipotizzabili, a corredo della strategia di raccolta che verrà attuata, delle e azioni di coordinamento e incentivazione dello smaltimento da parte dei comuni o comunque dei soggetti che, a qualsiasi titolo, effettuano la raccolta dei rifiuti urbani.

8. AZIONI ATTUATIVE DEL PIANO

Esaminando il quadro conoscitivo disponibile emerge una situazione caratterizzata dalla presenza di molte informazioni di non facile correlabilità e di non agevole utilizzo per poter trarre conclusioni di tipo programmatico.

Tuttavia l'impianto metodologico per disporre di un quadro conoscitivo il più aggiornato e il più aderente possibile alla realtà, non può prescindere dall'uso di strumenti quali l'inventario ex art. 3 del d. lgs. 209/99, le dichiarazioni MUD relative alla produzione dei rifiuti e il loro effettivo smaltimento e l'elenco degli impianti autorizzati dalle Province.

In un contesto programmatico si deve necessariamente tenere conto che le previsioni regionali nella materia in esame riguardano la competenza della gestione dei rifiuti speciali pericolosi, che fa essenzialmente capo alla iniziativa di soggetti privati e che, necessariamente, risente degli aspetti economici connessi a tale gestione "a mercato".

Questa caratteristica può influenzare le scelte degli operatori (produttori o smaltitori) in ordine all'opportunità o meno di:

- 1) dismettere gli apparecchi secondo una tempistica accelerata più orientata verso la tutela igienico-sanitaria e ambientale;
- 2) attivare iniziative per la realizzazione di nuovi impianti tenuto conto anche delle difficoltà localizzative che inevitabilmente ne conseguirebbero. A ciò si devono aggiungere i lunghi tempi necessari ad espletare le procedure di valutazione di impatto ambientale, di approvazione di progetto, di autorizzazione alla sua realizzazione e di autorizzazione all'esercizio.

Il mercato infine impone la necessità di una valutazione, da parte dei soggetti interessati, sulla destinazione economicamente più vantaggiosa dei rifiuti stessi, destinazione che può non coincidere con impianti situati nel territorio della regione.

In tale contesto, non essendo praticabili strumenti coercitivi o di natura economica, occorre riferirsi a strumenti di tipo volontario quali gli Accordi di Programma.

8.1. Accordi di programma

Un Accordo di programma, ai sensi dell'art.4 del d.lgs.22/1997, basato sulla adesione volontaristica da parte dei soggetti detentori di apparecchi viene individuato come lo strumento più idoneo a garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal d.lgs.209/1999.

A tal fine si ritiene opportuno avviare una collaborazione con le Associazioni di categoria che consenta di condividere gli obiettivi comuni.

All'interno dell'Accordo è ipotizzabile la determinazione di una soglia minima di risultato, coincidente con il rispetto del programma di smaltimento contenuto nel presente Piano, ma estesa ad un numero quanto più possibile di soggetti detentori, e di una soglia ulteriore, equivalente ad un programma di smaltimento con tempistica più compressa.

A fronte degli impegni sottoscritti in sede di Accordo, potranno essere accordate ai soggetti detentori misure finalizzate ad agevolare gli adempimenti amministrativi fissati dalla normativa di settore, come previsto dall'art.4 del d.lgs. 22/1997.

In particolare il contenuto dell'Accordo potrà vertere sui seguenti aspetti:

- **Semplificazioni di adempimenti amministrativi e burocratici**

Comunicazione art.3. c.3 d.lgs.209/1999

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo, a fronte di un impegno documentato al miglioramento degli obiettivi del programma in termini di numero di apparecchi contenenti PCB avviati a smaltimento su base annua, avranno la possibilità di

presentare la comunicazione di cui all'art. 3 c.3 del d.m. 209/1999 da effettuare obbligatoriamente entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB contenuti - tramite un modulo di aggiornamento riferito unicamente alle situazioni variate che sarà allegato allo stesso Accordi di programma.

Il modulo potrà essere compilato e trasmesso alla sezione regionale del catasto in via informatica.

Comunicazione art.5 c.4 d.lgs. 209/1999

La comunicazione all'ente provinciale relativa al buono stato funzionale di trasformatori in attesa di decontaminazione o smaltimento, obbligatoria al fine di potere proseguire l'utilizzo transitorio, potrà essere effettuata tramite una modulistica standard di contenuto semplificato e gestibile anche in via informatica

▪ Autorizzazione a metodi di smaltimento del PCB alternativi all'incenerimento

Ai sensi dell'art.7 c. t del d.lgs.209/1999 le Regioni hanno la possibilità di autorizzare metodi di smaltimento dei PCB alternativi all'incenerimento, previo parere dell'Apat rivolto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed i requisiti tecnici delle migliori tecniche disponibili.

Una specifica previsione in sede di Accordo di programma che consenta, nel rispetto delle prescrizioni citate dalla norma, l'utilizzo di tecnologie di smaltimento innovative, proposte e debitamente documentate da parte dei detentori di apparecchi, potrebbe rappresentare un incentivo al raggiungimento degli obiettivi della normativa comunitaria e nazionale.

▪ Incentivi di carattere economico finalizzati al miglioramento delle prestazioni previste del programma

Si tratta di un aspetto suscettibile di ulteriori approfondimenti, ma che potrebbe trovare applicazione, a fronte di un impegno documentato al miglioramento degli obiettivi del programma in termini di numero di apparecchi contenenti PCB avviati a smaltimento su base annua.

8.2 Controlli

Inoltre ARPAL, su proposta della Regione, ha messo a punto un piano di controlli mirati a ottenere un quadro il più completo ed esaustivo possibile della problematica PCB.

In particolare le ispezioni previste dovranno portare a colmare le lacune presenti all'interno dell'inventario per quanto riguarda sia soggetti che non hanno effettuato la comunicazione pur essendo obbligati ai sensi del d. lgs.209/99 sia coloro che non hanno comunicato alcuni elementi fondamentali che consentano di quantificare la reale consistenza del problema.

Per quanto riguarda il primo aspetto e cioè l'individuazione di soggetti che hanno omesso la comunicazione si possono distinguere due casi:

- soggetti che non hanno mai presentato alcuna dichiarazione, individuabili almeno in parte effettuando un confronto tra i dati dell'inventario PCB e i dati MUD. Dal confronto tra i soggetti che hanno dichiarato nel MUD negli anni 2000 e 2001 di aver inviato a smaltimento rifiuti contenenti PCB e quelli presenti all'interno dell'inventario PCB emerge che alcune aziende non si ritrovano all'interno dell'inventario predisposto ai sensi del d. lgs.209/99. Tale situazione può essere, almeno in parte, spiegata in quanto l'obbligo di denuncia ai sensi del d. lgs.209/99 è esclusivamente a carico di una particolare categoria di soggetti e cioè "i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore ai 5 dm³". Comunque, in via cautelativa, ARPAL ritiene importante sottoporre a controllo, in particolare, i soggetti che hanno dichiarato nel MUD di aver smaltito elevate quantità di rifiuti contenenti PCB.
- soggetti che hanno presentato una dichiarazione anteriormente al 11/10/2001, data di emanazione del dM attuativo del d. lgs.209/99, e non la hanno più ripresentata, nonostante l'obbligo di comunicazione biennale o, comunque, come evidenziato all'art. 3 comma 3, entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto e, cioè, la presentazione di una comunicazione incompleta, è prevista un'azione di verifica rivolta principalmente verso quei soggetti la cui dichiarazione presenta una delle seguenti lacune:

- assenza del numero di matricola, necessario per identificare univocamente la singola apparecchiatura;
- assenza della quantità di PCB presenti per apparecchiature con concentrazione superiore ai 500 ppm;
- assenza della concentrazione di PCB presenti per apparecchiature con concentrazione superiore ai 500 ppm.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03.10.2003

N. 1195

Approvazione degli indirizzi sui requisiti strutturali, funzionali e di personale per l'autorizzazione al funzionamento dei Centri Diurni per Anziani.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 22, comma 4, punto e) indica tra le prestazioni da erogare "i centri diurni a carattere comunitario";

Visto il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003 che:

- tra gli obiettivi delle politiche sociali pone quello di "sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti bisognosi di assistenza a domicilio (anche a tutela dell'autonomia della donna, sulla quale ricade nella maggior parte dei casi l'onere dell'assistenza)";
- dà indicazioni affinché i piani di zona prevedano "centri diurni che sappiano coniugare il sollievo alle famiglie e l'offerta di attività riabilitative, ricreative, di socializzazione sia per persone non autosufficienti fisiche sia per affetti da demenza senile o morbo di Alzheimer".

Visto il D.P.C.M 21 maggio 2001 n. 308 "Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

Vista la Legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 "Riordino e programmazione dei Servizi Sociali della Regione e modifiche alla Legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali" che all'art. 24, comma 1, punto d) individua tra i compiti dei Comuni singoli o associati a livello di distretto o di zona, l'attuazione di misure per favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di anziani, di portatori di han-

dicap e di persone con gravi limitazioni dell'autonomia.

Vista la Legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997".

Visto il Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 e indirizzi ai Comuni per la redazione dei Piani di zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 6 luglio 1999 n. 44 recante il Piano triennale dei Servizi Sociali 1999-2001", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 65 del 4.12.2001 che:

- al punto 5.4.2 negli indirizzi ai Piani di zona indica l'attivazione di almeno un centro diurno per anziani in ciascuna zona;
- al punto 8.1.1 classifica le strutture di residenza ed accoglienza sociale ivi comprese quelle a ciclo diurno prevedendone i requisiti essenziali.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 1.2.2002 "Recepimento intesa tra Assessore alla Sanità e Assessore alla terza età e famiglia, Servizi alla persona, della Regione Liguria e il Sindacato dei Pensionati SPI - CGIL, FNP - CISL, UILP - UIL sulla non autosufficienza".

Constatata, a seguito anche di richieste pervenute dagli enti pubblici e privati che gestiscono centri diurni o intendono attivarne, la necessità di fornire indirizzi sui requisiti strutturali, funzionali e di personale a cui attenersi per l'autorizzazione al funzionamento dei centri suddetti e per dare uniformità alle prestazioni erogate sul territorio dagli stessi.

Sottolineato peraltro che in relazione ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) socio-sanitari, i centri diurni di primo livello hanno funzioni di prevenzione o mantenimento nel caso di non autosufficienza già esistente e pertanto, al fine di agevolare l'ingresso delle persone, in sostituzione a ricoveri a tempo pieno, in termini promozionali, si applicano tariffe agevolate a favore dell'anziano, ripartite al 50% tra A.S.L. e utente e/o Comune.

Dato atto che la bozza degli indirizzi sui re-

quisiti strutturali, funzionali e di personale dei centri diurni per anziani è stata preventivamente inviata alle Conferenze dei Sindaci e nel corso di incontri con tecnici dei Comuni e delle ASL è stata verificata la validità e l'applicabilità dei requisiti individuati.

Dato atto altresì che la stessa è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali Confederali e dei Pensionati.

Visti gli indirizzi sui requisiti strutturali, funzionali e di personale dei centri diurni per anziani che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante.

Sottolineato peraltro la necessità di:

- regolamentare la prima applicazione dei requisiti strutturali e funzionali, con un regime transitorio non superiore ad un biennio dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, che consenta ai centri diurni, già funzionanti alla data dell'esecutività dello stesso e che risultino in tutto o in parte carenti dei requisiti stabiliti, l'adeguamento ai requisiti strutturali e funzionali;
- prevedere che i Comuni, unitamente alle Aziende Sanitarie, attraverso gli organismi di legge, valutino le modalità degli adeguamenti.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali ed Edilizia e dell'Assessore alla Salute

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

- 1) di approvare gli indirizzi, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante, sui requisiti strutturali, funzionali e di personale a cui attenersi per l'autorizzazione al funzionamento dei centri diurni per anziani;
- 2) di stabilire che gli indirizzi riguardano i centri diurni per anziani già operanti e quelli di nuova istituzione, sia pubblici che privati;
- 3) di stabilire che i centri diurni per anziani, già funzionanti alla data dell'esecutività del presente atto e che risultino in tutto o in parte carenti dei requisiti stabiliti, debbano adeguarsi ai requisiti strutturali e funzionali en-

tro due anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le modalità di realizzazione degli adeguamenti saranno valutate dai Comuni unitamente alle Aziende Sanitarie attraverso gli organismi di legge;

- 4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

INDIRIZZI SUI REQUISITI STRUTTURALI, FUNZIONALI E DI PERSONALE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI

1. Definizione

Il Centro Diurno si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani del territorio, con vario grado di non autosufficienza, che per il loro declino funzionale e/o cognitivo esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero stabile in struttura socio-sanitaria, che in tale modo viene pertanto ritardato o addirittura evitato.

Il Centro diurno è quindi una risorsa significativa per il mantenimento della qualità di vita dell'anziano, ponendosi come risorsa intermedia tra il disagio legato all'istituzionalizzazione e la serenità che può mantenere conservando il proprio domicilio.

Tale servizio è parte della rete socio-sanitaria di servizi per gli anziani.

L'ammissione è autorizzata dall'ASL territorialmente competente, d'intesa con il Comune di residenza, previa valutazione dell'unità di valutazione geriatrica (UVG). La stessa UVG, in accordo con l'équipe del centro diurno, fissa gli obiettivi di cura e verifica periodicamente l'andamento del progetto personalizzato di assistenza.

Nel Centro Diurno possono coesistere tipologie diverse di ospiti, con differenti esigenze socio-sanitarie e con diverso impegno assistenziale,

verosimilmente più elevato per i soggetti affetti da deterioramento cognitivo.

Il compito generale del centro diurno è quello di fornire un sostegno integrato alla vita quotidiana orientata alla valorizzazione delle funzioni residue, agli interventi di tipo occupazionale ed alla animazione.

Per gli ospiti con compromissione cognitiva è importante che vengano messe in atto metodiche assistenziali ispirate alla "gentle care" da parte di tutti gli operatori o comunque di metodologie assistenziali che tengano conto delle moderne acquisizioni sul corretto approccio ai pazienti con deficit cognitivi e/o disturbi comportamentali. All'interno del centro diurno devono inoltre poter essere effettuate le prestazioni sanitarie che la fragilità e le patologie degli ospiti richiedono per il loro trattamento cronico.

All'interno del centro diurno inoltre vengono svolte attività di recupero funzionale sia motorio che occupazionale e cognitivo.

Il centro diurno ha anche lo scopo di impedire l'isolamento dell'ospite, favorire le relazioni interpersonali, promuovere una rete di relazioni con il mondo esterno. Il rapporto con la famiglia in particolare deve essere costante e deve essere garantito un elevato livello di informazioni.

Sono previste due tipologie di centri diurni con diverse caratteristiche strutturali-organizzative:

- A) Centro Diurno (Modulo) di I livello: Tipologia di ospiti con vario grado di non autosufficienza senza prevalente disturbo cognitivo;
- B) Centro Diurno (Modulo) di II livello: Tipologia di ospiti con vario grado di non autosufficienza con prevalente disturbo cognitivo.

Considerata la complessità gestionale ed economica di prevedere strutture differenziate per le diverse tipologie funzionali di Centro, possano coesistere nello stesso Centro più moduli indirizzati a tipologie diverse oppure Centri con un'unica tipologia di ospiti.

2. Localizzazione

Il centro diurno ha una distribuzione territoriale e risponde alle richieste assistenziali di

un'area limitata es. quartiere e pertanto è inserito in luoghi abitati o facilmente raggiungibili con mezzi pubblici. Il centro diurno che è preferibile sia collegato in maniera funzionale con strutture residenziali, può anche avere una collocazione autonoma. Nel caso sia collegato o inserito in una struttura residenziale, deve comunque mantenere un'autonomia organizzativa e strutturale salvo la possibilità di condivisione dei servizi e del personale indicati oltre e viene autorizzato unitariamente alla struttura.

3. Capacità ricettiva

Il Centro Diurno è articolato in moduli di 10/25 ospiti. Il modulo deve essere omogeneo per tipologia di assistiti e rappresenta una unità formata da ospiti-operatori-ambiente in cui l'attività quotidiana viene comunque articolata in gruppi di dimensioni più piccole.

4. Tipologia degli ospiti

Il Centro diurno è rivolto prevalentemente ad anziani ultrasessantacinquenni affetti da disabilità psicosofiche che necessitano di assistenza nell'arco della giornata e di interventi di riattivazione, con problemi di tipo relazionale e/o bisogno di sostegno e di tipo assistenziale per lo svolgimento delle attività quotidiane non completamente gestibili a domicilio. È rivolto anche a disabili le cui condizioni psicosofiche siano equiparabili al concetto di fragilità. Per questi ultimi soggetti l'ammissione al Centro dovrà tenere conto della loro compatibilità con la tipologia degli altri ospiti presenti nel Centro stesso.

Gli ospiti a seconda delle esigenze socio-sanitarie che presentano possono essere ricondotti a due tipologie:

- a) la prima rappresentata da anziani in condizioni di limitata autonomia fisica con o senza disturbi cognitivi, ma in cui quest'ultimo aspetto non rappresenti il problema dominante;
- b) la seconda comprendente anziani affetti principalmente da patologie psicosofiche severe, il cui grado di non autonomia sia determinato dal deficit cognitivo. In quest'ultima categoria sono inclusi anche i pazienti con disturbi comportamentali, sebbene per le caratteristiche del servizio, la presenza di gravi alterazioni comportamentali possa rappresen-

tare una controindicazione all'accesso, richiedendo strutture residenziali a maggior valenza sanitaria.

5. Accesso degli ospiti

L'accesso avviene attraverso i servizi distrettuali sanitari e sociali ed è autorizzato dall'ASL territorialmente competente, d'intesa con il Comune di residenza, previa valutazione dell'unità di valutazione geriatrica (UVG).

L'accesso è accompagnato da programma dell'unità di valutazione geriatrica (UVG), che in accordo con l'équipe del centro diurno, fissa gli obiettivi di cura e verifica periodicamente l'andamento del progetto personalizzato di assistenza.

L'Equipe del Centro provvede, al momento dell'ingresso, alla compilazione di una scheda multidisciplinare, al fine di precisare il fabbisogno assistenziale dell'ospite e i problemi principali della famiglia.

Successivamente, in linea con gli obiettivi fissati, viene formulato un Piano Individualizzato Assistenziale (PIA), sottoposto a verifiche attraverso il monitoraggio dell'evoluzione e delle modifiche della disabilità.

L'accesso al centro diurno di II livello, in relazione alle patologie con prognosi e indicazioni terapeutiche, richiede inoltre che gli ospiti siano stati valutati dall'Unità di Valutazione Alzheimer (UVA).

6. Centro diurno di I livello

È un centro destinato ad anziani con vario grado di non autosufficienza, con o senza compromissione delle capacità cognitive, comunque non dominanti sul quadro clinico e a valenza socio riattivante promozionale che utilizza i vari momenti della giornata come occasione di stimolo e di mantenimento e valorizzazione dell'autonomia. È previsto il coinvolgimento del volontariato per la realizzazione di iniziative di carattere integrativo e complementare che costituiscono valore aggiunto all'organizzazione ordinaria delle attività. Risponde a problemi anche temporanei della famiglia e dell'anziano.

Prestazioni

– Assistenza alberghiera diurna, compresa la

somministrazione dei pasti (colazione, pranzo e merenda), con la garanzia di diete personalizzate;

- Assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- Bagno e doccia assistiti e igiene e cura della persona;
- Assistenza sociale;
- Attività occupazionali e di animazione;
- Attività e riattivazione motoria;
- Sostegno psico sociale e orientamento alla famiglia;
- Prestazioni sanitarie che la fragilità e le patologie degli ospiti richiedono, in rapporto al contenuto del P.I.A.

Il centro può inoltre offrire prestazioni occasionali, quali ad es. bagno assistito ad anziani non autosufficienti residenti nel territorio, con conservazione degli standard riferiti all'utenza del centro stesso.

7. Centro diurno o modulo di II livello

È destinato ad anziani con vario grado di non autosufficienza affetti da forme psicoevolutive cerebrali severe.

Gli aspetti organizzativi ed ambientali devono avere carattere specifico rispetto alla tipologia di utenti in relazione ai problemi della sicurezza e dell'autonomia ed ancor più che nel centro diurno di I livello si sottolinea la necessità di un'organizzazione quotidiana per piccoli gruppi di attività che riproduca la vita familiare.

Le prestazioni di base sono analoghe a quelle fornite dal centro diurno di I livello, ma dovranno essere attuate con una metodologia assistenziale che tenga conto delle specifiche modalità di approccio e comunicazione del paziente con disturbi cognitivi. A tal fine, assume particolare importanza la formazione del personale.

Il centro diurno di II livello rappresenta anche la sede ideale di attuazione di metodologie di riabilitazione cognitiva sia formali che informali ed in esso sono possibili anche modelli di

assistenza sperimentali (pet therapy, musicoterapia ecc.)

Nel centro di II livello è inoltre prevista un'attività psicologica della quale si avvalgono sia gli operatori che i familiari.

È auspicabile il coinvolgimento del volontariato che costituisce un valore aggiunto all'organizzazione ordinaria delle attività, sebbene sia opportuna anche per queste figure una formazione specifica.

Il centro è inserito nella rete dei servizi per la demenza ed in particolare, in accordo con il medico di medicina generale utilizza l'Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) come riferimento per progetti assistenziali o per valutazione di pazienti con problemi emergenti.

8. Formazione e aggiornamento

La formazione degli operatori è il punto cardine per tutta la qualità dei servizi offerti dai centri diurni. Questo vale in modo particolare per la gestione degli ospiti con deterioramento cognitivo per i quali è necessario che tutti gli operatori abbiano una formazione specifica e in generale che siano in grado di comunicare con gli anziani con e senza problemi cognitivi e che posseggano le corrette metodologie assistenziali per la gestione dei problemi connessi con l'assistenza alla non autosufficienza. È inoltre necessario che gli operatori conoscano le tecniche informali per il mantenimento delle funzioni residue, che siano in grado di instaurare buoni rapporti relazionali indipendentemente dalle abilità comunicative dell'ospite, che rappresentino un sostegno alle attività di animazione e che tutti contribuiscano all'occupazione della giornata in modo pieno e soddisfacente per tutti gli ospiti.

La formazione deve inoltre avere carattere continuo ed essere programmata sulla base degli indirizzi regionali, d'intesa tra l'A.S.L. e il Comune competente. La formazione rientra tra i criteri di accreditamento.

9. Requisiti strumentali, funzionali e di personale per l'autorizzazione al funzionamento

Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e condizionanti sia il lavoro degli operatori che la possibilità di attuare realmente gli obiettivi del centro diurno.

Si sottolineano in premessa alcune linee guida di indirizzo strutturale in quanto gli standard sono intesi come requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento, ma non sono da intendersi come regole per la realizzazione ottimale di un centro diurno.

Il centro diurno deve avere caratteristiche architettoniche, organizzazione degli spazi e arredamento che richiamino la residenza familiare. Gli spazi comuni devono poter essere divisi in "angoli" che consentano la formazione di piccoli gruppi con attività differenziate. I mobili ed in generale l'arredamento devono avere caratteristiche familiari e si deve evitare l'arredamento "ospedaliero".

L'arredamento deve inoltre favorire il coinvolgimento degli ospiti, per quanto consentito dalle loro capacità residue, nelle attività quotidiane comuni, quali preparazione dei tavoli per il pranzo e simili. Rappresenta un obiettivo ideale anche la presenza di una cucina o angolo cottura, con opportuni sistemi di sicurezza, che consentano agli ospiti un uso diretto in grado di fungere da attività insieme ricreative ed occupazionali.

Gli ospiti devono usufruire di strutture funzionali alla disabilità. Tutto il centro deve essere organizzato per la non autosufficienza: corrimano, eliminazione delle barriere architettoniche ecc.

Devono essere valutate con attenzione le misure deputate a mantenere l'orientamento spazio temporale quali scelta dei colori, presenza di grandi orologi, cartelloni con data ecc. Nei centri di II livello si deve prevedere la presenza di elementi di "facilitazione ambientale", al fine di stimolare lo spostamento autonomo nei diversi locali, realizzando eventuali spazi appositi per i soggetti con tendenza al "vagabondaggio".

L'organizzazione degli spazi deve essere caratterizzata da condizioni di sicurezza tali da non limitare le possibilità di movimento ed evitare la contenzione fisica.

Và posta attenzione agli arredi che devono essere antiribaltamento, possibilmente a bordi arrotondati e rivestiti di materiale soffice, termosifoni senza spigoli e con forme di protezione.

Per quanto riguarda l'apertura di porte e fi-

nestre per i centri di II livello valgono gli stessi dispositivi di sicurezza previsti nelle strutture per pazienti psichiatrici

È auspicabile la disponibilità di uno spazio esterno adeguatamente protetto usufruibile dagli ospiti con percorso suggerito, ma libero senza punti ciechi od incroci e con punti di seduta e conversazione.

a) Requisiti edilizi e di attrezzatura

Il centro diurno di I e di II livello deve risultare in possesso dei requisiti edilizi, urbanistici, igienico sanitari, prevenzione incendi, sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalla normativa vigente. Deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Accesso carrabile e privo di barriere architettoniche;
- Spazio dedicato all'accoglienza ospiti;
- Spazi congrui per la ristorazione;
- Spazi per la socializzazione e attività collettive, almeno mq 1,2 per ospite. Può esistere un locale polifunzionale per la ristorazione e la socializzazione, in tal caso lo spazio deve essere adeguato per comprendere entrambe le attività;
- Spazio per il riposo, adeguatamente attrezzato;
- Cucina realizzata in base alla normativa vigente o angolo cottura adeguato per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare tali spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione di cibi;
- Locale dispensa-magazzino
- Servizi igienici, 1 ogni 10 ospiti, idoneo alla mobilitazione con carrozzella e attrezzato per la non autosufficienza. Si prevede inoltre 1 bagno assistito per modulo. In caso di collocazione del centro presso una struttura residenziale può essere utilizzato il bagno assistito della struttura purché dimensionato per la totalità degli ospiti;
- Un servizio igienico per il personale;

- Spogliatoio per il personale, anche centralizzato;
- Telefono ospiti;
- Armadio per farmaci tenuto in spazio non dedicato agli ospiti.

b) Requisiti funzionali

- Capacità ricettiva articolata in moduli omogenei per tipologia di assistiti, di 10/25 ospiti;
- Organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti e rispetto al differente grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni degli ospiti;
- Presenza di figure qualificate in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata;
- Registro ospiti;
- Progetto Individuale Assistenziale per ciascun ospite, con obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità di intervento, piano di verifiche;
- Presenza di procedure per il rapporto con le famiglie;
- Orario di apertura di norma 12 mesi all'anno per almeno 5 giorni alla settimana, con orario di apertura da 7 a 10 ore giornaliere, preferibilmente anche il sabato e prefestivi per almeno 5 ore;
- Flessibilità di accesso, da valutare per ogni centro, ma con ampia possibilità di scelta da parte dell'utente;
- Integrazione con il servizio di volontariato, connessione con i centri sociali per anziani autosufficienti;
- Carta dei servizi.

c) Requisiti di personale e funzioni delle figure professionali nel centro diurno o modulo di I livello.

Coordinatore responsabile, figura professionale nell'ambito socio-sanitario, che garantisca la piena responsabilità per le funzioni richieste dalla tipologia del centro. È responsabile della struttura, del personale, della presa in carico integrata dell'ospite e della gestione

del suo piano individualizzato assistenziale, dei rapporti con la famiglia e con la rete dei servizi territoriali, con presenza da un minimo di 12 ore settimanali fino a 18 ore nei moduli di oltre 20 unità di ospiti;

- Infermiere professionale, per gli interventi di competenza secondo le necessità degli utenti, indicate nel P.I.A. Tale figura deve essere fornita dai servizi territoriali (distretto sanitario) o dalle strutture residenziali presso cui è localizzato il centro. Almeno 1 ora al giorno per modulo;
- Operatori di assistenza: Operatore Socio Sanitario (OSS), nonché, fino alla completa riqualificazione in OSS, possono essere utilizzati: Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST), Operatore Socio assistenziale (OSA), Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA). Gli operatori di assistenza devono comunque essere presenti nel numero di due;
- Animatore.

Si prevedono 60' minuti die per ospite per gli operatori di assistenza e 15' die per l'animatore. Le varie figure possono essere sostanzialmente intercambiabili anche se 1 OSS deve essere presente durante l'orario di apertura e l'animatore deve avere almeno una presenza di 15-18 ore alla settimana in base al numero degli ospiti.

Dette figure devono garantire l'assistenza, la mobilitazione, la riattivazione motoria e l'organizzazione delle varie attività dell'ospite durante la giornata, quest'ultimo compito svolto dall'animatore, ma anche dagli altri operatori.

- L'assistenza medica avviene tramite l'attivazione degli istituti previsti dalla convenzione di medicina generale.

d) Requisiti di personale e funzioni delle figure professionali nel centro diurno o modulo di II livello.

Il personale coinvolto nella cura, accompagnamento dell'ospite, deve essere in possesso di alcune caratteristiche e capacità specifiche tra cui le corrette modalità di approccio e di comunicazione con i pazienti con disturbi cognitivi oltre ad alcune conoscenze teoriche sugli aspetti clinici delle demenze.

Le figure previste sono:

- Coordinatore responsabile, figura professionale nell'ambito socio-sanitario, che garantisce la piena responsabilità per le funzioni richieste dalla tipologia del centro. È responsabile della struttura, del personale, della presa in carico integrata dell'ospite e della gestione del suo piano individualizzato assistenziale, dei rapporti con la famiglia e con la rete dei servizi territoriali, con copertura di almeno 18 ore settimanali;
- Infermiere professionale, per gli interventi di competenza secondo le necessità degli utenti indicate nel P.I.A. Tale figura deve essere fornita dai servizi territoriali (distretto sanitario) o dalle strutture residenziali presso cui è localizzato il centro. Almeno 1 ora al giorno per modulo;
- Psicologo (quando non presente in qualità di coordinatore), di supporto all'utente, agli operatori ed alla famiglia per almeno 6 ore settimanali per modulo;
- Operatori di assistenza: Operatore socio-sanitario OSS, nonché, fino alla completa riqualificazione in OSS, possono essere utilizzati: Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST), Operatore Socio-assistenziale (OSA), Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA). Gli operatori di assistenza devono comunque essere presenti nel numero di due;
- Educatore, animatore.

Si prevedono 90' minuti die per ospite per gli operatori di assistenza e 30' die per l'animatore. Le varie figure possono essere sostanzialmente intercambiabili anche se 1 OSS deve comunque essere presente durante l'orario di apertura e l'animatore o l'educatore devono avere almeno una presenza di 18 ore alla settimana.

Dette figure devono garantire l'assistenza, ma anche la mobilitazione, la riattivazione motoria e l'organizzazione delle varie attività dell'ospite durante la giornata, quest'ultimo compito svolto dall'animatore, ma anche dagli altri operatori.

- L'assistenza medica avviene tramite l'attivazione degli istituti previsti dalla convenzione di medicina generale. L'Unità di Valutazione Alzheimer rappresenta inoltre un punto di riferimento sia per la definizione del piano assi-

stenziale individuale che per la valutazione dei problemi emergenti.

10. Tariffe

Il seguente riparto delle tariffe è fatto in ragione di Centri Diurni che operano in regime convenzionale o di accreditamento con ASL e Comuni e quindi in un'ottica di compartecipazione per un servizio integrato che veda concorrere i due comparti sanitario e sociale:

1. Persone con vario grado di non autosufficienza senza prevalente disturbo cognitivo, la tariffa è di E. 29,00 di cui il 50% della tariffa a carico dell'ASL, il restante 50% a carico dell'utente e/o del Comune in relazione alle condizioni di reddito, secondo l'applicazione dell'I.S.E.E.;
2. Persone con vario grado di non autosufficienza con prevalente disturbo cognitivo, la tariffa è di ? 39,00 di cui il 50% della tariffa a carico dell'ASL, il restante 50% a carico dell'utente e/o del Comune in relazione alle condizioni di reddito, secondo l'applicazione dell'I.S.E.E.

Il trasporto non è compreso nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) socio-sanitari, deve essere garantito dal Centro diurno, ed è a carico dell'utente e/o del Comune in relazione alle condizioni di reddito, secondo l'applicazione dell'I.S.E.E.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03.10.2003

N. 1200

Procedura VIA regionale per la variante al programma di coltivazione della cava Montecarlo a Campomorone (GE). Proponente Grandi Calcestruzzi S.a.s.. Parere positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compati-

bilità ambientale in merito al progetto di variante al programma di coltivazione della cava Montecarlo a Campomorone (GE), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) sia precisata la destinazione dei fini di risulta della frantumazione attualmente collocati sul piazzale ed indicato con quali materiali avverrà il riempimento del piazzale previsto a progetto;
- b) siano adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere l'emissione di polveri durante le attività di coltivazione, quali l'utilizzo di filtri per i macchinari, la bagnatura delle coltri superficiali prima dello sparo delle mine, l'utilizzo di microritardi per impedire lo scoppio istantaneo dell'intera volata;
- c) sia realizzata una adeguata pavimentazione antipolvere nella zona di transito degli automezzi a partire da una distanza non inferiore a 25 m dall'immissione dei mezzi stessi nella viabilità pubblica, ed installato un impianto di lavaggio ruote ubicato alla separazione fra sterrato e pavimentato;
- d) tutte le acque di dilavamento delle aree di estrazione e di movimentazione mezzi, nonché le acque derivanti dal sistema di lavaggio ruote, siano convogliate al pozzo di decantazione; l'idoneità dello stesso a garantire l'osservanza dei limiti allo scarico potrà essere verificata puntualmente in fase di rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Provincia;
- e) sia salvaguardata, e nel caso ripristinata, l'integrità dell'alveo del rio che costeggia il lato Nord dell'area estrattiva, coerentemente con quanto disposto dal Piano di Bacino del Polcevera;
- f) sia condotto un accertamento sul campo ad attività iniziata e durante lo sparo con mine per determinare il livello di pressione sonora in facciata al recettore più esposto, allo scopo di verificare l'effettiva necessità di richiesta di autorizzazione in deroga.

2. Di dare atto che:

- a) Il proponente entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURL. del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazione

delle prescrizioni da comunicare ad ARPAL ed all'Ufficio VIA.

Il progetto dovrà essere successivamente adeguato alle prescrizioni nel rispetto del termine di 30 giorni;

- b) la pronuncia positiva di V.I.A., ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta L.R. n. 38/98, avrà una validità di 3 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L. e che verrà comunicata dal proponente al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art. 14 della L.R. 38/98.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., salva la possibilità di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Liguria secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03.10.2003

N. 1201

Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Realizzazione di un impianto a biomasse per la produzione di energia termica ed elettrica nel comune di Mallare (SV). Proponente Val Bormida Energia .r.l.. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di pronunciarsi nel senso che non debba essere assoggettato a procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/98, il progetto presentato dalla Val Bormida Energia relativo alla realizzazione di un impianto a biomasse per la produzione di energia a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito indicate:

- a) le biomasse dovranno essere di provenienza locale in percentuale non inferiore al 90% e dovranno essere costituite da:

1. tronchi di legno da coltivazione diretta e ramaglia, cortecchia come residui di estrazione forestale,

2. scarti di legno da manutenzione del verde,

3. residui da lavorazione primaria del legno;

- b) vengano effettuate da Arpal le misure di emissioni sonore prima e dopo l'intervento;

- c) siano utilizzate opportune forme di insonorizzazione al camino;

- d) non sia previsto l'uso di combustibile integrativo rispetto alle biomasse;

- e) sia previsto il monitoraggio delle polveri al camino.

2. Di dare atto che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;

- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;

- c) la documentazione di cui al precedente punto 1) lettere a), b), c), d) ed e) dovrà

essere inviata all'Ufficio V.I.A. entro i 30 giorni successivi all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;

d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio V.I.A. dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni;

e) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

3. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03.10.2003 N. 1204

Modifica della Dgr n. 1157 del 23.9.2003 recante Legge 19.12.1992, n. 488. Proposta per formazione graduatoria speciale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

– di modificare la propria deliberazione n. 1157 del 23.9.2003, mediante l'inserimento delle at-

tività comprese nel codice della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO '91, "22 - Editoria", nell'elenco dei settori produttivi individuati come prioritari per la formulazione della graduatoria speciale;

– di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Attività Produttive;

– di pubblicare, per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.10.2003

N. 185

Alluvione 2002. Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati al rientro nelle proprie abitazioni dei soggetti privati evacuati a seguito di ordinanza sindacale.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto il DPCM 29 novembre 2002 che dichiara lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi anche nel territorio della Regione Liguria nell'anno 2002;

Vista l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Considerato che la stessa Ordinanza:

individua i Presidenti delle Regioni come soggetti attuatori per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici;

stabilisce che i Presidenti provvedono, tra l'altro, all'erogazione dei contributi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili;

Vista la D.G.R. n. 760 del 4.7.2003 che destina, tra l'altro, la somma di Euro 1.001.906,74 come parte dei fondi assegnati dal decreto legge 7 febbraio, n. 15 convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 2003, n. 62 e successivamente ripartiti dall'Ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'edilizia privata, in particolare a favore dei soggetti privati evacuati dall'abitazione principale con ordinanza sindacale e, nel contempo, stabilisce di integrare tali risorse con fondi regionali a valere sul capitolo 1844 del bilancio di previsione per l'anno 2003 per un ammontare di Euro 500.000,00;

Vista la D.G.R. n. 499 del 9.05.2003 con la quale è stato approvato il piano di utilizzo delle risorse destinate al Fondo regionale di protezione civile per l'esercizio 2002 destinato ad interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti derivanti da calamità naturali, per l'importo di Euro 5.228.947,54, per la realizzazione di un programma di attività definito con lo stesso provvedimento;

Considerato che:

nell'ambito del sopracitato programma una parte delle risorse a valere sul Fondo regionale di protezione civile è accantonata, per far fronte ad eventualità non previste o non prevedibili in ordine a necessità di ordine organizzativo o per il superamento di emergenze di livello regionale, provinciale o comunale relative all'anno 2002;

pertanto, per far fronte agli interventi destinati al rientro nelle proprie abitazioni dei soggetti evacuati con ordinanza sindacale a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2002 è stata individuata la somma di Euro 500.000,00, disponibile sul capitolo 1884, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;

i Comuni colpiti dagli eventi di che trattasi hanno trasmesso, su richiesta della struttura regionale competente, l'elenco dei danni relativi ai soggetti evacuati per un ammontare di Euro 3.086.838,43;

la somma disponibile per il ristoro dei danni per il rientro nella propria abitazione dei soggetti evacuati ammonta a Euro 2.001.906,74 a fronte di un fabbisogno finanziario segnalato dai Comuni pari a Euro 3.086.838,43 per cui non è possibile coprire interamente il danno occorso;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di procedere all'erogazione dei contributi nei confronti dei soggetti aventi diritto, definire i criteri per individuare:

le istanze ammissibili a contributo relativamente all'oggetto delle medesime ed alla data di inoltramento in sede comunale, nonché la relativa documentazione da presentare a cura degli aventi titolo;

le spese ammissibili e non ammissibili;

le percentuali di contributo riconoscibile in relazione alle tipologie ed alla gravità del danno, al numero di soggetti danneggiati, all'entità economica del danno stesso;

le modalità procedurali relative all'istruttoria delle istanze di contributo ed alla concessione ed erogazione dei contributi medesimi;

DECRETA

- Per tutto quanto indicato in premessa, cui si fa ogni più ampio riferimento, sono definiti i seguenti criteri per l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati dagli eventi atmosferici che hanno colpito la Regione Liguria nel mese di novembre dell'anno 2002 e che sono finalizzati a consentire il rientro dei soggetti evacuati nelle proprie abitazioni a seguito di ordinanza sindacale.

Istanze ammissibili a contributo

Sono prese in considerazione al fine dell'ottenimento dei benefici finanziari di che trattasi:

le istanze presentate entro l'8 gennaio 2003 al comune competente, dai soggetti privati danneggiati, proprietari o titolari dei diritti reali d'uso o usufrutto o abitazione, purchè relative ad unità immobiliari ad uso di prima casa di abitazione e finalizzate al rientro di soggetti evacuati a seguito di ordinanza sindacale.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- b) perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale;
- c) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito.

Spese ammissibili a contributo

Sono considerate ammissibili al fine dell'ottenimento dei benefici finanziari di che trattasi, relativamente alle istanze aventi i requisiti sopraccitati, le spese riferite alle opere sottoelencate:

- lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili;
- nuova costruzione o acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in altro comune di una nuova abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq e con costo al mq non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata di cui alla D.G.R n. 394 del 29.4.2002;
- ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;
- costruzione di opere atte a contenere smottamenti di terreno o frane che incombono sull'abitazione o la rendono pericolante e per i quali si è resa necessaria l'ordinanza di sgombero;
- ripristino di strade private d'accesso all'abitazione;

È inoltre ammissibile a finanziamento la spesa sostenuta per la redazione della perizia asseverata sui danni subiti.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza del contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

Spese non ammissibili a contributo.

Non sono ammissibili, per la determinazione del contributo, le spese conseguenti alla distruzione o danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati;

Non sono altresì ammissibili le spese sostenute per il ripristino di pertinenze dell'abitazione non strettamente necessarie all'abitazione stessa o per il ripristino di terreni ad uso agricolo o di piante.

Percentuali di contributo erogabili

Al fine di stabilire la percentuale di contributo da erogare ai soggetti evacuati a seguito di ordinanza sindacale, devono essere presi in considerazione i seguenti parametri, fermo restando il limite di Euro 200.000,00 per singolo beneficiario:

- a) nel caso in cui l'evento che ha causato l'evacuazione interessi più soggetti (come nel caso di condominio o di case monofamigliari raggruppate) oppure che sia stato causato da beni di proprietà di terzi: 60% del danno dichiarato;
- b) nel caso in cui l'evento interessi un singolo nucleo familiare ma non abbia determinato la distruzione ma solo lesioni all'abitazione: 80% del danno dichiarato;
- c) nel caso in cui l'evento abbia determinato la distruzione dell'abitazione e sia quindi necessario la costruzione o l'acquisto di una nuova abitazione: 100% della somma necessaria per l'acquisto secondo i parametri di cui alla DGR n. 394 del 29.4.2002, relativamente all'edilizia sovvenzionata;

Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

- Il competente Comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla Regione, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.
- Il Settore Protezione Civile ed Emergenze provvede ad assegnare al Comune competente,

in un'unica soluzione, l'intera somma spettante con l'indicazione dei singoli beneficiari.

- La liquidazione da parte del Comune nei confronti dei singoli beneficiari può avvenire anche mediante il pagamento in due "tranche": la prima immediatamente e la seconda, a saldo, alla fine dei lavori di ripristino dei danni e quindi a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'esecuzione dei lavori stessi. I lavori di ripristino dovranno comunque essere terminati entro un anno dalla riscossione del beneficio, oppure della prima "tranche", salvo che possa essere comprovato un impedimento dovuto ad adempimenti tecnici o formali.
- Il Comune deve verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nell'istanza oppure nella perizia tecnica allegata ed i lavori effettivamente realizzati.
- Nel caso di difformità tra la somma dichiarata inizialmente e quella effettivamente spesa deve essere rideterminato il contributo e l'eventuale eccedenza restituita alla Regione Liguria.
- Non devono essere presi in considerazione aumenti di importo rispetto a quanto dichiarato nella istanza e nella perizia asseverata.
- I Comuni devono inviare alla Regione Liguria una rendicontazione finale entro diciotto mesi dalla data dell'atto di assegnazione dei fondi.
- Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell' art. 4, comma 1 della l.r. 28 dicembre 1988, n. 75.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO AMBIENTE MARINO E
COSTIERO**

06.10.2003

N. 2012

Approvazione Piano della Caratteriz-

**zazione del relitto principale della
VLCC HAVEN.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto indicato in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 1 del capitolato d'onori ex D.D. n. 2696/2002, il Piano della Caratterizzazione del relitto principale della VLCC Haven, redatto dalla ATI MWH - Drafinsub e trattenuto agli atti della Struttura - Ufficio Ambiente Marino e Costiero nella composizione di cui alle premesse del presente atto, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'ATI provveda ad affinare il modello concettuale definitivo mediante l'impiego degli ulteriori dati chimici relativi alla presenza di IPA nei mitili, rilevati nell'ambito del programma regionale di monitoraggio costiero svolto dall'ARPAL, nonché della bibliografia fornita allo scopo da ICRAM;
 - b) l'ATI si raccordi con ARPAL ai fini del necessario coordinamento delle attività di monitoraggio, tenuto conto degli incarichi già attribuiti dalla Regione all'ARPAL in merito al monitoraggio ambientale degli effetti degli interventi di bonifica del relitto;
2. di fissare alla data del 13.10.2003 il termine iniziale delle operazioni di caratterizzazione da realizzare da parte dell'ATI nei 150 giorni successivi;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul BUR ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sanità
Settore Programmazione Socio
Sanitaria e Livelli di Assistenza

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

Zone carenti di assistenza primaria
dall'1 marzo 2003 al 31 agosto 2003

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si comunicano le zone carenti di assistenza primaria individuate nelle Aziende della Regione Liguria.

Azienda U.S.L.	Zone carenti	Medici medicina generale da inserire
1	Comune di Imperia (Ambito 3)	1
	Comune di Diano Castello (Ambito 3)	1
	Comune di Diano S. Pietro (Ambito 3)	1
	Comune di S. Bartolomeo al Mare (Ambito 3)	1
	2	Comune di Albenga (Ambito 1)
2	Comune di Borghetto Santo Spirito (Ambito 2)	1
	Comune di Roccavignale (Ambito 3)	1
	Comune di Pontinvrea (Ambito 4)	1
	Comune di Stella (Ambito 4)	1
	Comune di Urbe (Ambito 4)	1
3	nessuna	0

4	Comune di Chiavari (Ambito 2)	1
	Comune di Cogorno (Ambito 2)	1
5	Comune di La Spezia (Ambito 1)	3
	Comune di Vezzano Ligure (Ambito 2)	1
	Comune di Calice al Cornoviglio (Ambito 3)	1

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più ambiti territoriali carenti, per graduatoria o per trasferimento, in conformità allo schema di cui agli allegati Q o Q/3 del D.P.R. 270/2000.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione o se si trovino in posizione di incompatibilità.

La domanda e la dichiarazione allegata devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata all'Azienda U.S.L. n. 3 "Genovese" - Via Bertani, 4 - 16125 Genova, presso la quale è stato istituito, con deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 12.6.1997, un ufficio unico a livello regionale che procederà alla individuazione degli aventi diritto ed alla assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria.

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale
dall'1 marzo 2003 al 31 agosto 2003

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si

comunicano gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati nell'ambito delle Aziende U.U.S.S.L.L. della Regione Liguria

Azienda U.S.L. Ore continuità assistenziale

1	536
2	216 settimanali pari a 9 incarichi di 24 ore settimanali
3	318 settimanali
4	252 settimanali
5	12 settimanali (nei distretti di La Spezia - Levanto - Brugnato e Sarzana)

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata, apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o per trasferimento, in conformità allo schema allegato Q/1 o Q/4 del D.P.R. 270/2000.

Le domande dovranno pervenire all'Azienda U.S.L. n. 3 "Genovese" - Via Bertani, 4 - 16125 Genova, presso la quale è stato istituito, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 12.6.1997, un ufficio unico a livello regionale che procederà alla individuazione degli aventi diritto alla assegnazione degli incarichi vacanti.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema allegato L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in posizione di incompatibilità. La situazione di incompatibilità deve cessare nei termini di cui all'articolo 4 comma 8 del D.P.R. n. 270/2000.

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

Incarichi vacanti di emergenza territoriale
dall'1 marzo 2003 al 31 agosto 2003

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto

dall'art. 63 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si comunicano gli incarichi vacanti di emergenza territoriale individuati nell'ambito delle Aziende U.S.L. della Regione Liguria.

Gli aspiranti devono essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione.

Azienda U.S.L.	Emergenza ore
1	322 ore
2	228 settimanali, pari a n. 6 incarichi di 38 ore settimanali
3	190 settimanali
4	76 settimanali
5	0
A.O. Ospedale San Martino	76, da coprire con 2 incarichi a tempo indeterminato per 38 ore settimanali

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata indirizzata direttamente all'Azienda competente domanda di assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o per trasferimento, in conformità allo schema di cui agli allegati Q/2 o Q/5 del D.P.R. 270/2000, ai seguenti indirizzi:

- ASL 1 Imperiese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Viale Matteotti 90 - 18100 Imperia
- ASL 2 Savonese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via Manzoni 14 - 17100 Savona
- ASL 3 Genovese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via Bertani 4 - 16125 Genova
- ASL 4 Chiavarese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari (GE)
- ASL 5 Spezzino - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via Fazio 30 - 19121 La Spezia
- A.O. Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate - U.O. Risorse Umane - Largo R. Benzi 1 - 16142 Genova.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema allegato

L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in posizione di incompatibilità. Eventuali incompatibilità dovranno cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico.

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

Zone carenti di assistenza pediatrica
dall'1 marzo 2003 al 31 agosto 2003

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta, si comunicano le zone carenti di assistenza pediatrica individuate dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Liguria

Azienda U.S.L.	Zone carenti	Medici pediatrici da inserire
1	Ambito Ventimigliese	1
2	Comune di Vado Ligure * (ambito 4) Comune di Varazze (ambito 4)	1
3	Comune di Genova (Circoscrizione I "Oregina-Lagaccio/ Castelletto-Pre-Molo- Maddalena/Portoria") Comune di Masone	1
4	nessuna	0
5	nessuna	0

* con vincolo di garantire l'assistenza ambulatoriale nel comune di Spotorno

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, dovranno presentare o spedire a mezzo raccomandata separate domande all'indirizzo dell'Azienda competente:

ASL 1 Imperiese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Viale Matteotti 90 - 18100 Imperia;

ASL 2 Savonese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via Manzoni 14 - 17100 Savona;

ASL 3 Genovese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via Bertani 4 - 16125 Genova;

ASL 4 Chiavarese - UO Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via Ghio 9 - 16043 Chiavari (GE);

ASL 5 Spezzino - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via Fazio 30 - 19121 La Spezia.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione informativa di cui all'allegato I) del D.P.R. n. 272/2000.

N.B.: Le Aziende che per effetto del trasferimento di un medico pediatra si trovino a dover fronteggiare una carenza di assistenza almeno pari al rapporto ottimale, decorsi 60 giorni possono richiedere la pubblicazione straordinaria di una zona carente nell'ambito rimasto sprovvisto di assistenza.

(segue allegato)

RACCOMANDATA**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA (D.P.R. 272/2000)
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____

prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____

telefono _____ a far data dal _____

A.S.L. di residenza _____, e residente nel territorio della Regione _____

dal _____, inserito nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. 272/2000

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3 lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina pediatrica di cui al D.P.R. 272/2000, di assegnazione degli ambiti territoriali per l'assistenza pediatrica pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ e segnatamente per i seguenti ambiti :

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Allega alla presente domanda:

 certificato storico di residenza o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido documento di identità) dichiarazione informativa (all. I del D.P.R. 272/00)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

 la propria residenza il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____

firma per esteso _____

RACCOMANDATA**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA (D.P.R. 272/2000)
(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____ telefono
_____ a far data dal _____, e residente nel territorio della Regione
_____ dal _____, titolare di incarico a tempo indeterminato per
l'assistenza pediatrica presso l'Azienda Sanitaria Locale n. _____ di _____
per l'ambito territoriale di _____ della Regione _____,
dal _____ e con anzianità complessiva di assistenza pediatrica pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la
medicina pediatrica approvato con DPR 272/2000, per l'assegnazione degli ambiti territoriali per
l'assistenza pediatrica pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del
_____ e segnatamente per i seguenti ambiti

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Allega alla presente domanda :

- certificazione o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido documento di identità) atta a
comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera a) del D.P.R. 272/2000 e
l'anzianità complessiva di incarico in assistenza pediatrica
 la dichiarazione informativa (all. I del D.P.R. 272/00) :

allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :

la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____

firma per esteso _____

D.P.R. 272/2000 Allegato I**DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)**

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____ residente in _____

Via/Piazza _____ n. _____ iscritto all'Albo

dei _____ della Provincia di _____

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni

Dichiara formalmente di:

1. essere / non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2) :

Soggetto _____ ore settimanali _____

Via _____ Comune di _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo : dal _____

2. essere / non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R.

270/2000 con massimale di n. _____ scelte Periodo : dal _____

3. essere / non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato / a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato (2) :

A.S.L. _____ branca _____ ore sett. _____

A.S.L. _____ branca _____ ore set. _____

A.S.L. _____ branca _____ ore set. _____

4. essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2) :

Provincia _____ branca _____ Periodo : dal _____

5. essere / non essere titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato nella Regione _____ o in altra Regione (2) :

Regione _____ A.S.L. _____ ore settimanali _____

In forma attiva – in forma di disponibilità (1)

6. operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 833/78 (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo : dal _____

7. operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 833/78 (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo : dal _____

8. svolgere / non svolgere funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93 :

Azienda _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

Periodo : dal _____

9. svolgere / non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)

A.S.L. _____ Comune di _____

Periodo : dal _____

10. fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale :

Periodo : dal _____

11. svolgere / non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere nessuna)

Periodo : dal _____

12. operare / non operare a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6) :

Soggetto pubblico _____

Via _____ Comune _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo : dal _____

13. essere / non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di : (2)

Periodo : dal _____

14. fruire / non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita (2) :

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento : _____

Periodo : dal _____

NOTE : _____

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.

In fede

data _____ firma _____ (3)

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce "NOTE"

(3) la firma deve essere autenticata ovvero corredata da fotocopia di valido documento di identità

D.P.R. 270/2000 Allegato L**DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____

il _____ residente in _____ Via _____

iscritto all'Albo dei _____ della Provincia di _____ ai sensi e per

gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e ss.mm. dichiara formalmente di :

1) essere - non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2) :

Soggetto _____ ore settimanali _____

Via _____ Comune di _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo : dal _____

2) essere - non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 270/2000 con massimale di n. _____ scelte e con n. _____ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____ presso l'Azienda _____

3) essere - non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 272/2000 con massimale di n. _____ scelte
periodo : dal _____

4) essere - non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato - a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno (2) :

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

Azienda _____ branca _____ ore set. _____

Azienda _____ branca _____ ore set. _____

5) essere - non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2) :

Provincia _____ branca _____ periodo : dal _____

6) avere - non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni :

Azienda _____ Via _____

tipo di attività _____

periodo : dal _____

7) essere - non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nell'emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato - a tempo determinato (1), nella Regione _____ o in altra Regione (2) :

Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____

in forma attiva - in forma di disponibilità (1)

8) essere - non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Legislativo n. 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Legislativo n. 257/91, e corrispondenti norme di cui al D. Lgs. 368/99 :

Denominazione del corso : _____

Soggetto pubblico che lo svolge _____

Inizio : dal _____

9) operare - non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

tipo di attività _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo dal : _____

10) operare - non operare a qualsiasi titolo in presidi, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 43 della legge 833/78 (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

tipo di attività _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo dal : _____

11) svolgere - non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93 :

Azienda _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

periodo dal : _____

12) svolgere - non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)

Azienda _____ Comune di _____

periodo dal : _____

13) avere - non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche : (2)

periodo dal : _____

14) essere - non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare - non esercitare (1) attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il SSN:

15) fruire - non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale :

periodo dal : _____

16) svolgere - non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere nessuna)

periodo dal : _____

17) essere - non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1) (2) :

Azienda _____ Comune _____ ore settimanali _____

tipo di attività : _____

periodo dal : _____

18) operare - non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7) :

Soggetto pubblico _____

Via _____ Comune _____

tipo di attività _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo dal : _____

19) essere - non essere titolare (1) di trattamento di pensione a : (2)

periodo : dal _____

20) fruire - non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita (2) :

soggetto erogante il trattamento di adeguamento : _____

periodo dal : _____

NOTE : _____

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.

In fede

data _____ firma _____ (3)

(1) cancellare la parte che non interessa.

(2) completare con le notizie richieste. Qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce "NOTE".

(3) la firma deve essere autenticata ovvero corredata da fotocopia di valido documento di identità.

D.P.R. 270/2000 Allegato Q**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____

prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____

telefono _____ a far data dal _____

A.S.L. di residenza _____, e residente nel territorio della Regione _____

dal _____, inserito nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. 270/2000

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 4 lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale di cui al D.P.R. 270/2000, di assegnazione degli ambiti territoriali per l'assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti ambiti :

Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 e comma 8 del DPR 270/2000, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta la domanda non potrà essere valutata):

riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs 256/91 (art. 3 comma 6 lettera a) DPR 270/2000)

riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art. 3 comma 6 lettera b) DPR 270/2000)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Allega alla presente domanda:

certificato storico di residenza o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido documento di identità) e dichiarazione sostitutiva (all. L).

Data _____

firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/1**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____ telefono
_____ a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____
e residente nel territorio della Regione _____ dal _____, inserito
nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 2 del D.P.R. 270/2000

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 2 lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. ____ del _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____

Chiede, a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 e comma 8 del DPR 270/2000 di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta la domanda non potrà essere valutata):

riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs 256/91 (art. 3 comma 6 lettera a) DPR 270/2000)

riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art. 3 comma 6 lettera b) DPR 270/2000)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Allega alla presente:

certificato storico di residenza o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido documento di identità) e dichiarazione sostitutiva (all. L)

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/2**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA TERRITORIALE
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____ prov. _____

M F codice fiscale _____ residente a _____ prov. _____

Via _____ n. _____ cap _____ telefono _____

a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____ e residente nel territorio

della Regione _____ dal _____, inserito nella graduatoria unica regionale

di cui all'articolo 2 del D.P.R. 270/2000

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'articolo 63 comma 4 lettera b) dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di continuità assistenziale presso l'Azienda _____ della Regione _____

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Allega alla presente:

certificato storico di residenza o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido documento di identità) e dichiarazione sostitutiva (all. L)

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/3**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____ telefono
_____ a far data dal _____, e residente nel territorio della Regione
_____ dal _____, titolare di incarico a tempo indeterminato per
l'assistenza primaria presso l'Azienda Sanitaria Locale n. _____ di _____
per l'ambito territoriale di _____ della Regione _____,
dal _____ e con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma 4 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, per l'assegnazione degli ambiti territoriali per l'assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti ambiti

Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido documento di identità) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 20 comma 4 lettera a) del D.P.R. 270/2000 e l'anzianità complessiva di incarico in assistenza primaria e la dichiarazione sostitutiva (all. L) :

allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :

- la propria residenza
 il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/4**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____ prov. _____
 M ___ F ___ codice fiscale _____ residente a _____
 prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____ telefono _____
 a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____, e residente nel
 territorio della Regione _____ dal _____, titolare di incarico a tempo
 indeterminato per la Continuità Assistenziale presso l'Azienda n. _____ di _____
 della Regione _____, dal _____ e con anzianità complessiva di Continuità
 Assistenziale pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 49 comma 2 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la
 medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di
 continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del
 _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido
 documento di identità) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'articolo 49 comma 2
 lettera a) del D.P.R.: 270/2000 e l'anzianità complessiva di incarico in continuità assistenziale e
 dichiarazione sostitutiva (All. L) :

allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/5**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI EMERGENZA TERRITORIALE
(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____ prov. _____
 M F codice fiscale _____ residente a _____ prov. _____
 Via _____ n. _____ cap _____ telefono _____
 a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____, e residente
 nel territorio della Regione _____ dal _____, titolare di incarico
 a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale presso l'Azienda n. _____
 di _____ della Regione _____, dal _____ e con anzianità complessiva
 di emergenza sanitaria pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 63 comma 4 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la
 medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di
 emergenza territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del
 _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione (corredata da fotocopia di valido
 documento di identità) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'articolo 63 comma 4
 lettera a) del D.P.,R: 270/2000 e l'anzianità complessiva di incarico in emergenza territoriale e
 dichiarazione sostitutiva (all. L):

allegati n. ____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

- la propria residenza
 il domicilio sotto indicato :

c/o _____ - Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____ firma per esteso _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI IMPERIA

30.09.2003

N. 72

L.R. n. 18/99, art. 97 - Approvazione del piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n. 5 Prino - porzione relativa ai torrenti Prino e Caramagna e rii minori compresi tra il torrente S. Lorenzo e l'Ambito n. 6 Impero - per il territorio ricadente nel Comune di S. Lorenzo al Mare - ai sensi del D.L. n. 180/98 convertito con modificazioni della Legge n. 267/98.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell'Ambito n. 5 Prino - Porzione relativa ai torrenti Prino e Caramagna e rii minori compresi tra il Torrente S. Lorenzo e l'Ambito n. 6 Impero L.R. n. 18/99 art. 97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98) come sopra descritto per il territorio ricadente nel Comune di S. Lorenzo al Mare composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale con i seguenti capitoli:

1° Relazione

Capitolo 1 - Quadro Generale di riferimento;

Capitolo 2 - Caratteristiche del Bacino;

Capitolo 3 - Problematiche e criticità del bacino;

Capitolo 4 - Rischio Idrogeologico;

Capitolo 5 - Piano d'interventi;

Capitolo 6 - Norme di attuazione del piano;

2° modulo L - Cartografia del piano;

Tav. 11 - Carta delle fasce fluviali (pericolosità idraulica) scala 1:5.000;

Tav. 12 - Carta della pericolosità o suscettività al dissesto;

Tav. 13 - Carta del Rischio;

Tav. 14 - Carta degli interventi;

Tav. 15 - Carta dei corsi d'acqua;

2. di dare atto che tali elaborati sono allegati in atti, unitamente ad una copia della presente delibera, presso il Settore Pianificazione e Difesa del Territorio;
3. di dare atto che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera vengono attivate le normali procedure di salvaguardia nei confronti degli altri atti di pianificazione ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 9/93;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del territorio per i successivi incombenti di pubblicazione e trasmissione agli enti interessati;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di superare le attuali misure di salvaguardia stabilite dal Piano adottato con le norme definitive di Piano, e la necessità di introdurre tali misure di salvaguardia per la parte di territorio oggetto di adozione.

IL PRESIDENTE
Bellini Umberto

IL SEGRETARIO
Dott. Negro Giorgio

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

9.7.2003

N. 41567/71582

GE/82. Autoannullamento della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1524/1996 di espropriazione a favore

del Comune di Genova degli immobili interessati dal Piano di recupero del complesso Chiesa e Commenda di Prè.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

- 1) All'annullamento in sede di autotutela della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1524/21800 del 13.11.1996 con la quale erano stati depositati espropriati, a favore del Comune del Comune di Genova, gli immobili descritti in apertura del presente atto, interessati dall'attuazione del Piano di Recupero del complesso Chiesa e Commenda di Prè, e censiti nel NCT del Comune medesimo:

omissis

I dati di identificazione degli immobili soggetti ad esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Esproprio della Provincia di Genova - Via G. Maggio 3.

Genova, 10.7.2003

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Cuttica

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

25.9.2003

N. 5556/95667

**AP/168. SP n. 3 di Crocetta d'Orero.
Lavori di ammodernamento e sistemazione della sede viabile a tratti sal-**

tuari, in Comune di Serra Riccò. Espropriazione, a favore della Provincia di Genova, dell'immobile necessario.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

- 1) l'espropriazione, a favore della Provincia di Genova per i lavori di ammodernamento e sistemazione della sede viabile - a tratti saltuari - della strada provinciale n. 3 di Crocetta d'Orero, in Comune di Serra Riccò, del sottoriportato immobile censito nel NCT del Comune medesimo;

omissis

I dati di identificazione degli immobili soggetti ad esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, è in visione presso l'Ufficio Esproprio della Provincia di Genova - Via G. Maggio 3.

Genova, 30.9.2003

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Cuttica

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 31.05.2002 Consorzio Irriguo Acquedotto Cenesi - Cisano sul Neva ha chiesto il Riconoscimento di utenza d'acqua (art. 4 R.D. 1775/1933) ad uso irriguo da n. 3 pozzi ubicati su terreni contraddistinti al N.C.T. al Fg. 11 Mappali 408/631 (ex 578) - Bacino Rio S. Antonino - in Comune di Cisano sul Neva Località Piantai e S. Antonino.

La quantità d'acqua media richiesta è pari a Mod. 0.29 (litri/sec. 29) pr uso irriguo al fine di irrigare i terreni aventi una superficie complessiva pari a Ha. 59.

Il prelievo massimo istantaneo richiesto risulta pari a 43.80 litri/sec. per ore 16 e minuti 10.

Classifica 013.005.001.

Savona, 3.10.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ
SERVIZIO PROGETTAZIONI E
GRANDI INFRASTRUTTURE DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

27.08.2003

N. 6733

Realizzazione di una linea di trasporto pubblico elettrificata in sede propria Albisola Sup.re / Albissola Marina / Savona / Vado Ligure - 2° lotto funzionale Savona / Vado Ligure - Approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge n. 241/1990 e s.m. e i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di concludere il procedimento avviato con D.G.P. n. 10 del 31.01.2003, prendendo atto delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi in sede deliberante riunitasi presso la sede della Provincia di Savona in data 21.07.2003, favorevoli - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità - all'approvazione del progetto definitivo di una linea di trasporto pubblico elettrificata in sede propria Albisola Sup.re - Albissola Marina - Savona - Vado Ligure (2° lotto funzionale, Savona - Vado Ligure);

2. di approvare, conseguentemente il progetto definitivo sopra richiamato, in conformità alle determinazioni conclusive della predetta Conferenza, contenute nel verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che dal medesimo verbale risulta:

- l'elenco dei presenti, da cui si evince l'assenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Liguria, della Soc. Metropolis S.p.A., dell'A.S.L. n. 2 "del Savonese", della Soc. Esso Italiana, della Soc. Petrolog, della Soc. Vetrotex, dell'Acquedotto di Savona, dell'Enel - distribuzione zona Savona, della Soc. Telecom Italia, dell'ARPAL - Dipartimento Provinciale;

- l'approvazione a maggioranza dei presenti del progetto di che trattasi;

omissis

3. di dare, altresì, atto che dal presente provvedimento e dal documento allo stesso allegato quale parte integrante e sostanziale, sorge il vincolo preordinato alle espropriazioni necessarie per la disponibilità dei sedimi utili alla realizzazione dell'intervento e che, a tal fine, le connesse procedure espropriative dovranno iniziarsi entro il 21.07.2004 ed ultimarsi entro il 21.07.2008.

omissis

4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza dell'atto stesso.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

(Allegato omissis e visionabile presso la Provincia di Savona - Settore Viabilità - Ufficio Grandi Infrastrutture Stradali - nei giorni di martedì e giovedì con orario dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1016/DER. La ditta Soc. Stalt S.p.A., ora Stalt Bitumi S.r.l., ha presentato domanda in data 02.08.2000 per derivare moduli massimi 0,03 (l./sec. 3) e medi 0,000051 (l./sec.0,0051) di acqua, ad uso igienico e assimilati (antincendio, lavaggio piazzale e w.c.), dal pozzo sito in Fg. 26 mappale 396 del Comune di Sarzana, località Battirello.

PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

05.09.2002

N. 465

Pratica n. 4708. Autorizzazione ai fini idraulici della concessione di un ponte sul torrente Scannabecco lungo la viabilità comunale a servizio della frazione del Sassetta. Ditta: Comune di Zignano.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) Il rilascio al Comune di Zignano, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici per il rilascio della concessione di un ponte sul torrente Scannabecco lungo la viabilità comunale a servizio della frazione di Sassetta, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**AUTORIZZAZIONE DELLA
COMUNITÀ MONTANA
ALTA VAL POLCEVERA**

25.09.2003

N. 3711

Legge Regionale 21.07.1983, n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.06.1931 n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Servetto Giovanni Via Gainotti 7 - Genova.

Vista l'istanza del sig. Servetto Giovanni, relativa all'azienda floricola Servetto Giovanni sita in Genova, Via Gainotti 7, tesa ad ottenere l'autorizzazione per impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante di cui alla L.R. 21.7.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 16.6.1931 n. 987;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4174 in data 6.12.1996 con la quale questa Comunità Montana è stata individuata quale Ente delegato ad operare in materia di agricoltura e foreste sul territorio del Comune di Genova;

Vista la convenzione intercorrente con il Comune di Genova;

Visto l'art. 51 comma 3 lett. f) della legge 8.6.1990 n. 142 come introdotto dall'art. 6 comma 2 della legge 15.5.1997 n. 127;

Visto l'art. 21, comma 3 lett. e) dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 150 in data 3.6.1997 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;

Vista la legge 18.6.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;

Vista la L.R. 21.7.1983 n. 30;

Vista la L.R. 21.01.1998 n. 2, punto n. 26;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana secondo il quale

l'azienda è idonea all'impianto vivaio, alla vendita di sementi, piante e parte di piante.

SI AUTORIZZA

1) il sig. Servetto Giovanni all'impianto vivaio,

vendita di sementi, piante parte di piante nell'esercizio sito in Genova, Via Gainotti 7.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Bruno Piombo
